

GLI STUDI
N O
ICA
VII

Università degli Studi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
S A L E R N O

BIBLIOTECA

XXVII

1

B

212.

VOL.

XXVII

1
B

212

AD 209

REGISTRATO 1

REGISTRATO, I

N° 3448.



Giov. Cuomo

*La mia incompatibilità
forense.*

SALERNO
STAB. TIP. FRATELLI JOVANE
MCMVI

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO - SALERNO



00250430

Intorno agli articoli 13 e 43
della legge 8 giugno 1874

SULL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

di **Avvocato e Procuratore**

* * Per l'iscrizione all'albo * * Avverso
la deliberazione adottata dal Consiglio di di-
sciplina dei procuratori di Salerno il 14 Lu-
glio 1905 e notificata il 25 * * A sostegno del
ricorso presentato all'Ecc.^{mo} Tribunale. * *

Art. 13 — La professione di avvocato è incompatibile con quella di notaro, di agente di cambio e di sensale e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle università, nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno, o di segretario delle Camere di Commercio, o di segretario comunale nei Comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

Sotto la denominazione di professori di diritto s'intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filologiche.

Art. 43 — Sono applicabili ai procuratori le disposizioni degli art. 4, 5, 7 e 12.

L'ufficio di procuratore è incompatibile col notariato e con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quello di *professore di diritto* nelle università, nei licei e altri istituti pubblici, di segretario di Camera di Commercio e di segretario comunale nei Comuni, la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

Il nostro ricorso all'Ecc.mo Tribunale, ai sensi degli art. 41 e 11 della legge 8 giugno 1874, fu prodotto avverso la seguente:

deliberazione del Consiglio di disciplina dei procuratori di Salerno

adottata a maggioranza *di sette voti contro sei*, proposta ed estesa dal procuratore signor Carmine Talarico:

Estratto dal registro delle deliberazioni del Consiglio di Disciplina dei Procuratori di Salerno.

L'anno 1905, il giorno 14 luglio in Salerno.

Si è riunito il Consiglio di Disciplina dei Procuratori di Salerno, coll' intervento dei signori:

Mauro Cav. Clemente, Presidente — Giudicemattei Giuseppe — Basile Cav. Nunziante — Bottiglieri Felice — Ferrara Cav. Francesco Paolo — D'Amato Giustiniano — Padovano Cav. Ettore — Gargano Giuseppe — Jannicelli Michele — Mascolo Luigi — Bassi Luigi — Talarico Carmine — Farina Cav. Ernesto, Segretario.

L'ordine del giorno reca tra l'altro: Iscrizione all'albo dei procuratori di Cuomo Giovanni (relatore Farina). Il relatore avvocato Farina riferisce favorevolmente sulla domanda del Cuomo. Aperta la discussione, prendono ripetute volte la parola i componenti Talarico, Padovano, Jannicelli Michele ed il Presidente.

Chiesta dopo lunga discussione la chiusura, e questa approvata, si procede a votazione. Essendo respinta la proposta del relatore con sette voti contro sei, ed avendo questi dichiarato di **voler lasciare le carte** ¹⁾ **ed** ²⁾ il Presidente incarica l'avv. Talarico per la relazione del deliberato che è il seguente:

Sulla domanda d'iscrizione all'albo dei procuratori del signor Giovanni Cuomo, professore di lettere italiane in questa scuola tecnica, il Consiglio ha considerato:

¹⁾ Quali?

²⁾ L'*ed* è nel testo; non è nostro!

Che, per la disposizione di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore, l'ufficio di procuratore è incompatibile con qualsiasi altra professione, e con ogni ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quello di Professore di Dritto nelle Università, nei Licei, ed altri Istituti pubblici.

Che il professore di lettere italiane non è, nè può certo ritenersi *professore di dritto* in un pubblico Istituto.

Che, pur volendo ritenere applicabile al citato art. 43 la eccezione contenuta nel comma dell'art. 13 della detta legge del 1874, **tanto meno** ¹⁾ può accogliersi la domanda del richiedente.

Con detto Comma, come rilevasi dai *lavori parlamentari* ²⁾, si volle favorire i professori discipline affini al diritto, quali *la storia e la morale*, che ne sono parte integrante, e *la filologia* ³⁾, che non può andare scompagnata dalla scienza del dritto, perchè massimo strumento è essa d'applicazione non solo, ma d'indagine e d'investigazione alla ricerca di veri giuridici nella storia e nella coscienza dei popoli.

Ora il Cuomo *non è certo professore di morale di storia o di discipline filologiche* ⁴⁾ e quindi non può essere compreso nella eccezione di cui al ricordato art. 13.

¹⁾ Quel « **tanto meno** » vale un Perù per rigore logico di gradazione progressiva incalzante! Sicchè il professore di lettere può entrare **più** facilmente nella categoria dei professori di diritto, strettamente intesi, e **meno** nella categoria dei professori di discipline storiche, morali e filologiche! Non altrimenti intendeva le gradazioni il poeta Florenzano, quando cantava:

Oggi noi siamo scheletri
ed insepolto ossame
doman saremo cadaveri
con l'alba che verrà!

²⁾ Leggi: — discorso Oliva, riportato *ad usum Delphini*.

³⁾ Cfr. le varianti introdotte nel testo dell'on. Oliva dall'estensore.

⁴⁾ Si dà per dimostrato e si afferma ciò che... bisognava dimostrare per affermare. I logici parlerebbero di *circolo vizioso* e di *petizione di principio* con la loro vecchia terminologia, seguendo le lor vecchie ubbie! Ma...

Ha da ultimo considerato il Consiglio che le incompatibilità di cui nell'art. 43 della legge trovano il naturale fondamento nei doveri delicati e continui della professione di procuratore, doveri che mal si potrebbero adempiere da chi distratto da altre occupazioni d'indole e di natura diversa, sarebbe obbligato a trascurare gl'interessi al suo patrocinio affidati.

Che anche per tale riflesso il prof. Cuomo, occupato quasi continuamente nello insegnamento della lingua italiana nelle tre classi di questa scuola tecnica, mal potrebbe disimpegnare con assiduità e zelo l'ufficio di Procuratore.

Per tali ragioni

IL CONSIGLIO

A maggioranza di voti sette contro sei delibera respingersi la domanda d'iscrizione avanzata dal prof. Cuomo.

Così deliberato nel suddetto giorno, mese ed anno. Firmato Clemente Mauro, Presidente; Ernesto Farina, Segretario.

Per copia conforme.

Salerno li 24 luglio 1905.

Il Segretario

E. FARINA

Il caso è notevole.

Inizio, comunque, le mie dispute forensi per volere di quelli stessi ai quali piacque contrastarmene il libero esercizio.

E la tesi offertami è tale che essa stessa — per le attinenze e nella trattazione — rivela concordi e cooperanti gli studj posti a fondamento delle due qualità, in me dichiarate incompatibili, di dottore in lettere e in giurisprudenza.

Hanno una loro virtù propria le cose: onde fin le antitesi si compongono in armonie!

Fatto e argomenti.

Nell'aprile dello scorso anno, superate le prove universitarie e pratiche, feci istanza all'on. Consiglio di Disciplina di Salerno per essere iscritto nell'albo dei Procuratori presso questo Tribunale.

Dopo tre o quattro mesi, trascorsi in continui differimenti — determinati da ragioni che potevano parere mezzo e forma varj di scopo ed essenza unici — ebbi,

alla fine, ai 25 luglio, notifica della decisione, in cui mi eran significati i tre motivi, pei quali l'autorevole consenso, *con sette voti contro sei*, proclamava, la mia incompatibilità, su per giù, in questi termini:

— « 1° L'art. 43 della legge 8 giugno 1874, N. 1938, serie 2^a, esclude dalla incompatibilità con l'ufficio di procuratore « l'impiego pubblico non gratuito di *professore di diritto* nelle Università, nei licei e *negli altri istituti pubblici* ». — E voi non siete *professore di diritto in un istituto pubblico!*

2° Anche ammesso (troppa grazia!) che al citato art. 43 si riferisca il comma dichiarativo del precedente art. 13: — *Sotto la denominazione di professori di diritto s'intendono anche quelli di discipline storiche, morali e filologiche* » — voi restate, la Dio mercè, incompatibile lo stesso: perchè voi insegnate lingua e letteratura italiana e non.... discipline filologiche o filologia, che per noi son due in carne una!

3° I delicati, i continui doveri dell'ufficio di procuratore non potrebbero essere adempiuti con zelo ed assiduità da voi, occupato nell'insegnamento. Tale, pel caso vostro, il pensiero del legislatore che, provvido, dettava la incompatibilità! —

— — —
Lascio ogni accenno alla curiosa semplicità assertoria del deliberato, che, mentre sembra arieggi a responso di numi e di savj per un cotal superiore, quasi olimpico, disdegno di rigorosi argomenti di conferma e di prova, discende alla pedestre minuzia dell'umile cronistoria per tramandar ricordo scritto di un relatore « *che dichiara di voler lasciare le carte (?)* ». E oppongo ragioni ad affermazioni, semplicemente.

La disputa è, principalmente, intorno agli articoli 13 e 43 della legge 8 giugno 1874. Su quelli si vogliono adagiare le spicchie conchiusioni su enunciate. E da quelli noi vogliamo trarre, precisamente, la logica confutazione

agli arbitrarj asserti oppostici, dimostrando tutta la verità di queste proposizioni contrarie:

I. Gli articoli 13 e 43 della legge — per canone generale di ermeneutica, per particolare necessità logica, per disposizione generale dei vigenti codici, per la critica degli atti parlamentari, per la storia della legge, per le dichiarazioni del legislatore, per sentenza di magistrato — non possono non avere tra loro riferimento d'integrazione; e i « *professori di diritto* », di cui si parla nel secondo, non possono essere che quelli autenticamente definiti nel primo.

II. Tra « *i professori di discipline filologiche* » debbono esser compresi « *i professori di lingua e letteratura italiana* »: per generiche e specifiche ragioni di dottrina che attengono alle distinzioni dei rami dello scibile e alle sistemazioni dell'enciclopedia filologica; per precisa rispondenza di terminologia e, quindi, inoppugnabili riferimenti di connessione dichiarativa tra la legge professionale e le scolastiche vigenti; per chiara e incontrastata norma di giurisprudenza; per generale e antica consuetudine di pratica forense; per alta e concorde autorità di filologi e giuristi viventi; per logica necessità di retta interpretazione che non può, con le naturali e inevitabili sue conseguenze, portare a toccar lo strano o il ridicolo.

III. Nell'indagare e determinare la *mens legis*, bisogna non pure considerare il singolo precetto su cui è controversia negli elementi costitutivi che ne integrano il particolare concetto informatore, ma studiare bensì la storia e la genesi, l'economia e l'armonia di tutti gli articoli del contesto unico per risalire al principio e alla ragione generali ed ultimi. Così, la regola e le eccezioni per l'incompatibilità di cui discutiamo — con gli accenni alla dottrina ispiratrice, col ricordo delle relazioni governative e parlamentari, con i brani dei discorsi che accompagnarono e giustificarono ogni norma: e, specialmente, con il complessivo esame degli art. 43, 44, 45 e 46 della legge — non appaiono affatto dettate pel motivo oppostici, della temuta mancanza del tempo necessario per il continuo e scrupoloso adempimento dei doveri di procuratore.

I.

Gli articoli 13 e 43 della legge — per canone generale d'ermeneutica, per particolare necessità logica, per disposizione generale dei vigenti codici, per la critica degli atti parlamentari, per la storia della legge, per le dichiarazioni del legislatore, per sentenza di magistrato — non possono non avere tra loro riferimento d'integrazione; e i « professori di diritto », di cui si parla nel secondo, non possono essere che quelli autenticamente definiti nel primo.

*Scire leges non est earum verba tenere,
sed vim et potestatem.*

Celso—Fr. 17, Dig. De Legib., I, 3.

La proposizione che: « professori di lettere non sono professori di diritto » — fulcro del primo motivo addotto per la esclusione — è d'evidenza palmare considerata in sè: e sarebbe pazzesco arrischiarne la confutazione.

Ma — nel senso autenticamente dichiarato dalla legge del 1874, e ai fini della incompatibilità professionale — è assai bonaria, quando non è scaltra: e può essere pronunziata soltanto da un grossolano interprete, cui piaccia credere che, chiudendo un occhio alle persone, queste debbano vedere solo la metà degli oggetti!

Perchè, come verremo dimostrando, l'art. 43 — a cui si tenta restringere il commento e da cui, con abili molle separatiste, si isola e trae la locuzione « professori di diritto », per dettare alla lesta la negazione su riferita — non deve interpretarsi, nè può intendersi, precisamente per la parte che ci riguarda, senza il richiamo sussidiario e integrativo, dell'art. 13:

- 1) per canoni generali d'ermeneutica;
- 2) per particolare necessità logica;
- 3) per disposizioni generali dei vigenti codici;
- 4) per la critica degli atti parlamentari;
- 5) per la storia della legge;
- 6) per le dichiarazioni del legislatore;
- 7) per sentenza di magistrato.

§ 1. — Per canoni generali di ermeneutica.

Infatti: è ovvio e, quasi direi, elementare, in ermeneutica, che le definizioni — specie quelle non comuni e rigorose, ma convenzionali e date per fini peculiari — s'intendono, oltre che per similarità, per unicità logica, ripetute, senz'altro, nel corso di una stessa trattazione, lì dove torni l'identica espressione verbale già assunta a indice di un determinato concetto.

È ovvio, inoltre, in esegesi legale, che, nel determinare contenuto e limiti di una singola norma rivelatasi inesatta o manchevole per applicazione incerta o impossibile, ne soccorre, provvida, la Scuola, col mezzo, che il Savigny chiama più sicuro di tutti, della così detta « *connessione interna della legislazione* »: onde « la parte imperfetta di una legge viene spiegata da un'altra parte della medesima legge », in ossequio alla sapienza latina che dettava: « Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, judicare vel respondere ».¹⁾

Quindi: in osservanza di un generale canone di interpretazione, che assume, nella specie, veste ed applicazione giuridiche, il comma dell'art. 13, che contiene la definizione *sui generis* dei « *professori di diritto* » data dal legislatore per gli speciali scopi delle incompatibilità forensi, e che, quindi, determina, nei limiti della legge, la comprensione convenzionale della frase denominativa, deve riferirsi all'art. 43, monco e imperfetto, nè più nè meno che aggiungendo, nell'esegesi, alle parole « *professori di diritto* » usate nel secondo quelle spiegate autentiche

¹⁾ L. 24, Dig. de Legibus.

consacrate nel primo: « *professori di discipline storiche, morali e filologiche* ».

§ 2. — Per particolare necessità logica.

Infatti: chi pur voglia essere, o sia, gretto e unilaterale nella spiegazione — e si diletta, quindi, a ripetere, sur un complesso organico di articoli di legge, l'esperimento, celebre nella novellistica amena, del figliuolo reduce dagli studj di belle lettere, che pretendeva dividere « *grammaticalmente* », alla mensa natalizia, il cappone di suo padre Vitale — non può, nella specie, concedersi neppure il magro conforto di riparare, tapino ma sicuro, dietro il comodo broccardo: « *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* »; perchè, isolatamente presa e considerata in sè, senza che le note complementari e dichiarative dell'art. 13 ne modifichino ed estendano il comune concetto contenutovi e designato, la locuzione « *professori di diritto* » dell'art. 43 non ha addirittura senso, rispetto ad alcuni termini del contesto, in cui è inquadrata e a cui deve riferirsi per averne una, dirò così, progressiva determinazione locale.

In vero: nell'art. 43, che parla di « *professori di diritto* nelle Università, *nei licei*, e negli altri istituti pubblici », quali potrebbero esser mai i « *professori di diritto nei licei* », se non quelli appunto che, riportati e raggruppati sotto un'unica denominazione convenzionale, già furono, con precisa enumerazione aggiuntiva, designati, nel comma dell'art. 13, come « *professori di discipline storiche, morali e filologiche?* »

O si può affermare che s' insegna o s' insegnò il *diritto*, nei licei?

O si vuole attribuire una così ridicola ignoranza dei nostri ordinamenti scolastici al legislatore?

Or, poichè, evidentemente, qui si tratta di una espressione, che genera ambiguità, la dottrina c' insegna che ogni dubbio può esser tolto: « raffrontando il valore intrinseco del vario contenuto che, secondo l'una o l'altra delle due spiegazioni possibili, verrebbe ad essere attribuito alla legge » ¹⁾ e scegliendo, tra esse, quella che « non porta a risultato assurdo », secondo il precetto romano: « in ambigua voce legis, ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret: praesertim cum voluntas legis ex hoc colligi possit » . ²⁾

Quindi: tranne che non si voglia toccare l'assurdo, sotto la denominazione dei « professori di diritto », di cui si parla nell'art. 43, s'intendono anche quelli « di discipline storiche, morali e filologiche », com'è dichiarato nel 2.º comma del precedente art. 13, qui sottinteso.

§ 3. — Per disposizioni generali dei vigenti codici.

Infatti: passando dai precetti dottrinali delle scuole a quelli positivi dei codici, oltre che da necessità logiche e da autorità di scrittori, il riferimento di cui ci occupiamo trae sua piena ragione anche dalle leggi scritte.

Portato di quella *naturalis ratio*, ond' hanno origine e traggono indistruttibile vita i comuni principj che presiedono a ogni retto discorso in diversi tempi e presso

¹⁾ Savigny. Sistema Lib. I, Cap. IV, 229-230.

²⁾ Celso in: L. 19 Dig. *de legibus*.

popoli diversi, il concetto varroniano che l'analogia è « *veritas quae a similitudine oritur* », informa l'antica e la moderna legislazione.

Così, nel *de Legibus* è prescritto: « *cum in aliqua causa sententia manifesta est legis, is qui jurisdictioni praeest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet*¹⁾ » ed è ribadito: « *quoties lege aliquid unum aut alterum introductum est, bona occasio est caetera quae tendunt ad eamdem utilitatem vel interpretatione, vel jurisdictione suppleri*²⁾ ».

Così, pel codice prussiano³⁾ e per l'austriaco,⁴⁾ in caso di mancanza o di lacuna di legge: e, pel codice nostro,⁵⁾ quando non sia precisa la disposizione da applicare, il giudice deve decidere secondo le norme che regolano casi simili e materie analoghe.

E, poichè non v'ha dubbio — se non, forse, per la maggioranza dell'on. Consiglio di disciplina — che i due articoli 13 e 43 di cui si tratta hanno identico il contenuto sostanziale, identica la forma verbale, e sono dettati per ufficj strettamente affini⁶⁾; non v'ha dubbio del pari —

¹⁾ L. 12, Dig. de Legibus.

²⁾ L. 13, Dig. de Legibus.

³⁾ Cod. civ. Pruss. Introd. § 49, 50.

⁴⁾ Cod. austriaco, Introd. § 6, 7, 8.

⁵⁾ Cod. civ. ital., art. 3.

⁶⁾ Cfr. *Atti della Camera*: Legisl. XI. Sess. III. Tornata 23 marzo 1874; Vigliani: — Le due professioni (di avvocato e procuratore) sono sicuramente tra di loro affini e collegate, e di loro si potrebbe dire ciò che Orazio disse delle arti: « *Alterius sic altera poscit opem res, et conjurat amice* ». Sono due sorelle che cospirano tra loro allo stesso scopo, al servizio della giustizia per via diversa. —

Cfr. inoltre: *Enc. giur. ital.* Vol. 1. Parte V., G. Maroni, « *Avv. e Proc.* » pag. 850, N. 56: — In sostanza nel diritto attuale l'assistenza in

se non, forse, per i prefati interpreti — che, ad intendere una locuzione, dichiarata inspiegabile, o ad applicare una disposizione, dimostrata impossibile, del secondo, si debba, per analogia, ricorrere alla spiega e al criterio contenuti ed espressi nel primo.

Quindi è che, in ossequio ai dettati degli antichi e dei moderni legislatori, non può il 2.º comma dell'art. 13 non riferirsi all'art. 43.

§ 4. — Per la critica degli atti parlamentari.

In fatti: nei resoconti della III Sessione della XI Legislatura, si nota che — discutendosi l'art. 43 — varie e discordi voci si levarono intorno alle incompatibilità di regola più ampiamente sancitevi rispetto all'art. 13; ma nessun dubbio o dissenso si manifestò intorno alle eccezioni di favore, precisamente e alla lettera, riprodottevi dal testo dell'art. 13.

Onde, per questo riflesso, chiaro s'induce che le eccezioni alle incompatibilità, fedelmente e senza osservazioni, trascritte nell'art. 43 vollero essere per il legislatore, e debbono considerarsi da noi, semplici e precise ripetizioni e conferme, non discusse nè contestate, così nella parola come nello spirito, delle precedenti, sancite e dichiarate nell'art. 13; e, quindi, il comma spiegativo del secondo è, naturalmente, e con lo stesso ufficio, sottinteso nel primo, per una di quelle imprescindibili ne-

giudizio è abbandonata promiscuamente agli avvocati e ai procuratori, la rappresentanza è divisa fra loro; così che nell'amministrazione della giustizia nè gli uni nè gli altri hanno un compito caratteristico; le mansioni essendo nella pratica quotidiana esercitate promiscuamente, resta la distinzione teorica affatto nuda —

cessità logiche, contro cui invano s'affanna la sofistica ed il cavillo.

§ 5. — Per la storia della legge.

In fatti, da' documenti e dai resoconti parlamentari si rileva:

a) — Che, nei successivi disegni della legge, proposti al Parlamento dai Ministri di Grazia e Giustizia De Falco e Vigliani, l'art. 13 era, senz'altro, e *per intero*, richiamato nell'art. 43: essendosi le incompatibilità stabilite, in quello, per l'ufficio di avvocato « *con qualunque altra professione* », come appunto si volevano sancite, in questo, per l'ufficio di procuratore ¹⁾);

b) — Che, preferito, nelle discussioni parlamentari, il criterio distintivo: — di limitare, nel primo, le incompatibilità della professione di avvocato soltanto con le tre di « *notaro, di agente di cambio e di sensale* »; e di conservare, tuttavia, nel secondo, le incompatibilità dell'ufficio di procuratore « *con qualunque altra professione* » —: si mutò, di conseguenza, *solo per quanto occorreva*, l'espressione verbale, indice di modificato pensiero ²⁾), specificando, nell'uno, i tre casi sopra noverati, e trasferendo, nell'altro, la originaria formula comune ad entrambi.

Quindi: nell'art. 43, in luogo del richiamo puro e semplice dell'art. 13, si ebbe, come si ha, la copia di

¹⁾ *Atti parlamentari*: tornate del 23 marzo 1866; 5 dicembre 1871; 5 dicembre 1872; 3 dicembre 1873. E, specialmente: nella II Sessione della XI Legislatura, 1871-72, cfr. l'alligato N. 28-A; e, nella III Sess. della XI Legislatura, cfr. gli alligati N. 49 e 49-A.

²⁾ Cfr. *Atti parlam.*: Sessione 1873-74, Vol. III, pag. 2651.

questo, con l'*unica* variante della indicata locuzione non specifica ma generica.

E, più precisamente: nell'art. 43, si ebbe, come si ha, l'art. 13: *per la prima parte* (quella che si riferisce alla regola delle incompatibilità) modificato limitatamente ad una frase ¹⁾; e, *per la seconda parte* (quella che enumera le eccezioni alle incompatibilità e che ci riguarda) *inalterato*, trascritto alla lettera, dalla parola "*tranne,* fino ad "*abitanti,*" ²⁾.

Onde, per questi rilievi, è meglio chiaro e, quasi direi, matematico, che, i "professori di diritto,, della 2^a parte dell'art. 43 non possono essere che precisamente quelli della 2^a parte dell'art. 13.

§ 6. — Per le dichiarazioni del legislatore.

In fatti:

a) — Il relatore della legge, on. Oliva, illustrando le modificazioni proposte dalla giunta parlamentare al-

¹⁾ Art. 13 (1^a parte). La professione di avvocato è incompatibile *con quella di notaro, di agente di cambio e di sensale* e con qualunque ufficio ed impiego pubblico non gratuito.

Art. 43 (1^a parte). L'ufficio di procuratore è incompatibile *col notaariato e con qualunque altra professione* nonchè con qualunque ufficio ed impiego pubblico non gratuito.

²⁾ Art. 13 (2^a parte). Tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno o di Segretario delle Camere di commercio, e di Segretario comunale nei Comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

Art. 14 (2^a parte). Tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno o di Segretario delle Camere di commercio, e di Segretario comunale nei Comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

l'art. 43 ¹⁾ circa i riferimenti all'art. 13 ²⁾ — dopo avere spiegato come non reggesse più in quello il semplice richiamo intero di questo; perchè nella prima parte dell'uno le incompatibilità eran diventate più rigorose che nella prima parte dell'altro — dichiarò, testualmente, circa la locuzione che dobbiamo interpretare: « *La Commissione ha formulato l'articolo (43) trasportando qui il concetto già espresso nell'art. 13 in un'alea apposito aggiuntivo all'articolo ministeriale* » ³⁾. E l'alea presentato è precisamente quello, trascritto nella legge, che contiene la locuzione controversa « *professore di diritto nelle Università, nei licei ed altri istituti pubblici* ».

b) — Il Ministro di Grazia e Giustizia, on. Vigliani, riconobbe, alla sua volta: « *Nella seconda parte dell'articolo (43), la Commissione non fa che riprodurre la disposizione formulata dal Governo relativamente agli avvocati (art. 13)* ». E, continuando, dichiarò: « *Non ho difficoltà che si ammetta pei procuratori l'eccezione già votata per gli avvocati.* ⁴⁾ »

Onde, per queste dichiarazioni, in modo positivo ed esplicito, oltre che in modo razionale ed implicito, è provato che il riferimento d'integrazione tra i due articoli, per la parte che ci riguarda, è imposto non pure dalla storia e dalla critica degli atti che testimoniano l'elaborazione del pensiero codificato, ma anche dalla precisa parola del legislatore che, primo, chiarisce e comenta, disponendo.

¹⁾ 44 del disegno di legge.

²⁾ 14 del disegno di legge.

³⁾ *Atti parlamentari*. Legisl. XI, Sess. III, Vol. III. Discussioni. Tornata del 26 marzo 1874. Pag. 2693.

⁴⁾ Cfr. *Atti parlamentari*. Legisl. XI, Sess. III, Vol. III. Discussioni e Testo di legge.

E, però, convien riconoscere che anche qui la maggioranza del Consiglio di Disciplina dimenticò: « in ambiguis orationibus maxime sententia spectanda est eius, qui eas protulisset » ¹⁾).

§ 7. — Per sentenza di magistrati.

In fatti: se ricorriamo, in fine, alla giurisprudenza — ai *judicia*, che Bacone chiamava *anchorae legum, ut leges reipublicae* — troviamo che la Corte di Appello di Brescia, nell'udienza del 3 aprile 1895, provvedendo sul ricorso del dottor Ciani, professore titolare di belle lettere nel R.° Ginnasio di Chiari, riteneva allo stesso applicabile l'eccezione di cui nell'art. 43 in relazione al 2.° comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1874. ²⁾

Così che, innanzi all'opinione avversaria, rivelatasi, nella sua grettezza assoluta, per tanti aspetti viziosa, naturalmente ricorre, senz'ombra d'irriverenza, il dantesco:

Quegli è tra gli stolti bene abbasso
che *senza distinzione* afferma o nega
Così nell'un, come nell'altro passo ³⁾.

O, se dopo gli antichi e i moderni, modestamente ultimi noi avemmo le traveggole, non esitiamo a confessar, contriti, di trovarci innanzi ai novissimi interpreti come Ventriglia innanzi al famoso Molfesio, del quale scrisse:

*In via lex fuit, nunc habet illa viam!...*⁴⁾

¹⁾ L. 96, Dig. *De regulis juris*.

²⁾ Cfr. *Monit. Tribun.* XXXVII, 430. *Giur. Ital.* XLVII, I, 2, 707; *Legge* XXXV, 2; 385; *Foro Ital.* XX, I, 673.

³⁾ Dante, *Parad.* XIII.

⁴⁾ Cfr. Giustiniani: *Memorie degli Scrittori legali del Regno di Napoli*.

Ma, fino a prove contrarie, dopo tanto¹ incalzar di ragioni, ci par lecito, intanto, conchiudere che la prima argomentazione tirataci contro a ridevole fil di logica, per l'anfibologia su cui riposa — cioè: per la duplice accezione, assoluta e contingente, della locuzione « professori di diritto » — ricorda il sillogismo di quel conseguenziario schiccheratore di sofismi, il quale ragionava così: « Questa donna ha un cancro nel ventre; *atqui* il cancro è una costellazione; *ergo* questa donna ha una costellazione nel ventre! »

*Spectatum admissi, risum teneatis, amici?*¹)

¹) Hor. Flac. Epist. ad Pis. de a. p. 5.

II.

Tra « *i professori di discipline filologiche* » debbono esser compresi « *i professori di lingua e letteratura italiana* »: per generiche e specifiche ragioni di dottrina che attengono alle distinzioni dei rami dello scibile e alle sistemazioni dell'enciclopedia filologica; per precisa rispondenza di terminologia e, quindi, inoppugnabili riferimenti di connessione dichiarativa tra la legge professionale e le scolastiche vigenti; per chiara e incontrastata norma di giurisprudenza; per generale e antica consuetudine di pratica forense; per alta e concorde autorità di filologi e giuristi viventi; per logica necessità di retta interpretazione che non può, con le naturali e inevitabili sue conseguenze, portare a toccar lo strano o il ridicolo.

« Miretur forsán aliquis me has minutias tam accurate persequi, et subtilius fortasse quam par sit. examinari a me ista arbitretur: sed sciat quasdam esse grammaticas nugas quae ad seria nos ducunt. »

STEFANO

« Uomo che adopera voci alle quali non dà chiaro senso e determinato, inganna sè e gli altri. »

LOKE

Il secondo motivo oppostoci riposa, nè più nè meno, che su quest'altro specioso ragionamento: — Il legislatore volle favorire, cioè ammettere per eccezione all'esercizio professionale forense, i professori di *filologia o discipline filologiche*; ma voi insegnate *lingua o letteratura italiana*, che non è *filologia o disciplina filologica*; dunque, voi non potete essere favorito. —

Qui si tratta di formale scambio di termini e sostanziale ignoranza di elenco, come nota, a occhio e croce, chiunque, anche profano, veda adoperate, indifferentemente, alla rinfusa, *filologia* e *discipline filologiche*, e pesi lo svarione dello scambio alleggerito dalla grossolana assonanza sulla bilancia dell'ignaro.

— — —

Giova, prima di tutto, per chiarire lo scambio dei termini, riportare un brano della deliberazione avversaria, ove, dimenticandosi la precisa parola della legge, la con-

fusione si tenta, e si accredita con attribuirne, genericamente, la paternità ai « *lavori parlamentari* ».

Dice così :

« Con detto comma, (il 2° dell'art. 13) come rilevasi dai lavori parlamentari, si volle favorire i professori di discipline affini al diritto, quali la *storia* e la *morale*, che ne sono parte integrante, e la *filologia*, che non può andare scompagnata dalla scienza del diritto, perchè massimo strumento è essa d'applicazione non solo, ma di indagine e d'investigazione alla ricerca dei veri giuridici nella storia e nella coscienza dei popoli ».

Dagli accenni vaghi alla collettività dei legiferanti venendo alla determinazione del discorso singolo cui si allude — avvertiamo che le parole su riferite son tratte da un periodo (riveduto, alterato e scorretto) dell'on. Oliva, il quale, in vece, secondo il testo genuino, si esprime, nè più nè meno, che così :

« L'età moderna non può restringere l'idea delle scienze giuridiche nell'angusto stadio della lettera dei codici : le *scienze sociali* e *morali* ne sono una parte integrante, e le *discipline filologiche* non possono andar scompagnate dalla scienza del diritto, perchè massimo strumento son esse d'applicazione non solo, ma d'indagine e di investigazione alla ricerca dei veri giuridici nella storia e nella coscienza dei popoli ».

Anzi soggiunge :

« Il risorgimento, la grande opera del risorgimento, fu salutato in Italia dall'associazione delle *lettere* ¹⁾ cogli

¹⁾ Si noti che, anche nella parola dell'on. Oliva, le *discipline filologiche* sono nè più nè meno che le *lettere*.

Grazie, quindi, agli avversarj dell'argomento fornitoci con la citazione anonima, mutata e mutilata !

studî del giure; coi grandi nomi di Poliziano e di Alciato la scuola apparve dei legisti-filologi, come il Romagnosi la denomina. Siamo dunque fedeli alle nostre tradizioni ».

Nel confronto dei due testi — il rabberciato e l'autentico — salta agli occhi che alla maggioranza del Consiglio di Disciplina e, quindi, al suo portavoce, è piaciuto cambiar la locuzione « *scienze sociali e morali* » in « *storia, e morale* »; l'altra « *discipline filologiche* » in « *filologia* »; e volgere (manco male!), per coerenza, il predicato verbale « *non possono andare scompagnate* » al singolare.

Non staremo qui a snocciolare — come si usa tuttodì nelle scuole, con gli esordienti in istituzioni filosofiche — le nozioni elementari intorno alla serie progressiva dei gradi del conoscere, alla gerarchia del sapere sistematico, e alla distinzione dei rami dello scibile ¹⁾, per mostrare quanta — se così vuol dirsi — dabbenaggine riveli, in una rigorosa questione di terminologia, lo scambio dei vocaboli, cui abbiamo innanzi accennato, prezioso indice di una grossolanità di critica che lumeggia la interpretazione avversaria per infirmarla e deriderla.

Basti accennare soltanto che le *scienze sociali* « comprese nella sociologia, cui, per via di astrazione e di induzione, fan risalire alle più generali leggi, sia dell'intima struttura, sia della vita organica, del civile consorzio »

¹⁾ Cfr. Gabba *Disc. inaug. nell'istit. di scienze soc. e polit.* « *Alfieri di Sostegno* » — 1903; — Lalande *Filosofia delle Scienze*. Milano, 1901, trad. Fumagalli; — Morselli, *Etica* Livorno, Giusti; — Groppali, *Id. Ibid.*; — P. R. Trojano, *La classifc. delle scienze, specialm. soc. e pol.* Napoli, Piero Nota accademica; — R. P. Trojano: *La Storia come Scienza sociale*, Napoli, Piero. — Puglia, *Saggi di filosofia giuridica*; — I. Vanni: *Lez. di filos. del dir.* Torino, Bocca, 1904.

son confuse con le *scienze d'erudizione* « che si limitano a raccogliere i fatti »: con la *storia*, cioè, la quale, secondo Bacone, « cammina a terra e ci guida, piuttosto che illuminarci ».

Basti aggiungere appena che le *scienze morali* « che studiano i fatti umani, psichici nella genesi e sociali nelle risultanze, a fin d'indagare le leggi dello spirito » son confuse con la *morale* o scienza etica e normativa « la quale ricerca se e come tutti i fini particolari, a cui tendono le scienze tecnologiche, antropologiche e morali, si possano ricondurre a un fine unico, generale e supremo della vita umana, *costituendo la philosophia prima, sintesi e coordinazione di tutte le discipline pratiche* ».

Basti osservare, in fine, che le *discipline filologiche*, convenzionalmente suddivise in istrumentali, fondamentali, sostanziali, complementari, o in preparatorie, principali e sussidiarie, e insieme costituenti l'enciclopedia filologica, sono identificate con la *filologia* che è integrazione superiore delle conoscenze e delle leggi particolari avute e tratte da quelle.

Nè — se è vero quel di Plutarco in Iside, che Socrate riteneva « novit rem qui novit verba » — può sembrare che gli avversarj, equivocando *verbis*, conoscano *rem*; salvo che, beati loro, non vogliano, a lor modo, gareggiar con Labeone ed Atejo Capitone per peregrina scienza di parole e nuove interpretazioni grammaticali; o, rimpannucciati e irresistibili Verrio Flacco e Ausonio Pompa, non pensino, a ponderosi *adjecta* pel Cinquantesimo dei Digesti *De Verborum significatione!*

Ma — sia, però, quel che si voglia di cognizioni e intenzioni — dal saggio offertoci chiaro apparisce che, senza prima attendere alla pedestre bazzecola di appurare il pro-

prio e preciso significato delle parole esprimenti il pensiero e la volontà del legislatore da conoscere e da applicare, la maggioranza del Consiglio di disciplina, tutta affidata alle gonfie vele del suo arbitrio, s'imbarcò verso l'infido mare dell'esegesi e del giudizio, ritenendo nè più nè meno che doppioni, come nella volgare accezione, anche nella terminologia scientifica, storia e discipline sociali, morale e discipline morali, filologia e discipline filologiche: scambiando e confondendo tutto e parti o, meglio, nesso supremo organico ed elementi costitutivi singoli.

Ossia: chiaro apparisce che — senza idee rudimentali sulla materia prima della disputa, senza un qualsiasi concetto delle classiche divisioni dello scibile umano, e specie delle antiche e recenti sistemazioni dell'enciclopedia filologica nel metodico raggrupparsi per affinità delle molteplici discipline ond'è costituita — la decisione non poteva essere se non quello che fu: tra gli abbaglianti lumi della sapienza dei secoli, povero e superbo moccolo che s'atteggi a vincere il sole trionfante con la sua agonia fumacchiosa!

— — —

Or bene — perchè l'interpretazione sia, comunque discutibile, onesta, cioè consapevole — occorre, innanzi tutto, ricordare le testuali parole del legislatore: indagarne, poi, il contenuto concettuale con riferimenti alla dottrina e alla pratica: vedere, in fine, cioè quale significato ed applicazione esse debbano precisamente avere per concordia di ragioni, contro ogni ridevole arzigogolo curialesco.

Gli articoli 13 e 43 della legge che ci riguardano, integrati — per gli argomenti innanzi addotti — suonano, dunque, per la parte controversa, e fedelmente copiati, così:

— L'ufficio di procuratore è incompatibile con qualun-

que ufficio pubblico non gratuito tranne quello di *professore* di diritto, di *discipline* storiche, morali e *filologiche* nelle Università, ne' Licei e *negli altri istituti pubblici* ». —

Abbiamo segnato in corsivo le parole « *professore di discipline filologiche in altri istituti pubblici* », perchè proprio qui pare sia cascato l'asino alla maggioranza del consiglio di disciplina.

E la nostra indagine — pel verbo degli avversarj, circoscritta — si riduce soltanto a vedere se, con riverenza al prefato consesso, un *dottore in lettere che professi lingua italiana in un istituto pubblico* possa ritenersi *professore di discipline filologiche*.

Laddove — vogliamo subito aggiungerlo — più piena potrebbe essere la nostra dimostrazione contraria, con l'assumere che dal novero di tutte le così dette scienze dello spirito — non separate, ma distinte con vari nomi, secondo i diversi aspetti in cui si presenta lo stesso contenuto — non può mai escludersi la letteratura italiana, disciplina storica, morale e filologica insieme: storica in quanto studia le successive trasformazioni delle diverse forme di componimenti nel volger del tempo; morale in quanto rivela operosità di sentimento e d'intelletto sotto specie di arte; filologica in quanto fornisce notizie, dati, materia, argomenti, per la conoscenza di tutta la vita spirituale di un popolo.

Con tali definiti propositi, per uscire dal guazzabuglio creatoci intorno dalla deliberazione avversaria — la quale, per strano guizzar di barlumi d'idee in tenebra di mente, risveglia l'immagine manzoniana del lampo che, nell'oscurità, rischiara, per un momento, gli oggetti e accresce, subito, l'orrore — presenteremo, ordinati in tre gruppi, gli argomenti che valgono a dichiarare gratuita e peggio l'affer-

mazione oppostaci, e a dimostrare sotto ogni aspetto fondata e vera la proposizione che « *i professori di lingua e lettere italiane in una scuola media sono tra i professori di discipline filologiche in un istituto pubblico di cui nella legge del 1874* ».

A) — Per chiarire, innanzi tutto, possibili o ventilati dubbj, ricorderemo:

1. *Altro è filologia, altro è glottologia o scienza del linguaggio impropriamente detta linguistica o filologia comparata. Ogni confusione è grossolana.*

2. *Quante sono le letterature dei popoli civili, altrettante sono le filologie che le prendono ad oggetto proprio. Ogni esclusione è arbitraria.*

3. *Tra tutte le filologie la classica è preminente, non unica. Ogni restrizione è particolare o di convenzione non generale o di scienza.*

4. *Per una legge italiana, come nella cultura degli italiani, tra tutte le filologie, deve considerarsi fondamentale ed eccellente la romanza in genere, l'italiana in ispecie.*

B) — Per determinare poi la materia del contendere, dimostreremo:

1. *Filologia e discipline filologiche stanno come tutto a parti o, meglio, come supremo nesso organico di risultati a inferiori elementi singoli d'indagine.*

C) — Per dimostrare, in fine, direttamente ed a pieno, che i dottori in lettere insegnanti lingua italiana nelle scuole medie sono precisamente « professori di discipline filologiche », rileveremo:

1. *Nella dottrina: le materie letterarie insegnate nelle scuole medie sono annoverate tra le discipline filologiche.*

2. *Nella legislazione nostra: le materie letterarie da insegnare nelle scuole medie son dette discipline filologiche.*

3. *Nella pratica forense: i professori di materie letterarie nelle scuole medie furono e sono riputati professori di discipline filologiche precisamente per gli effetti della legge del 1874.*

4. *Filologi e giuristi viventi confermano con alti responsi gl' insegnamenti della dottrina, e li riferiscono alla terminologia della legislazione, richiamando la pratica forense.*

5. *A ogni distinzione e limitazione di grado e qualità nelle discipline filologiche s' oppone la precisa parola della legge e l'elementare buon senso che ne mostra le conseguenze irresistibilmente goffe.*

A. — Per chiarire possibili dubbj.

§ 1° — Altro è "filologia", altro è "glottologia" o scienza del linguaggio impropriamente detta linguistica o filologia comparata. Ogni confusione è grossolana.

Il prof. Rodolfo Renier, che professa storia comparata delle letterature neo-latine nella R. Università di Torino — dopo averci, in un'autorevole lettera, dichiarato: « *le discipline filologiche sono le discipline letterarie* » — quasi per trovar modo di spiegare, in un certo senso, e con riferimenti dottrinali, l'affermazione, sotto ogni rispetto arbitraria, dei nostri avversarj, aggiunge: « Presso alcuni filologo vale glottologo; ma questo è grave errore. La glottologia è scienza del linguaggio; la filologia è scienza della letteratura e di ogni sua pertinenza storica e tecnica. Ogni dubbio in proposito è irragionevole ¹⁾. »

¹⁾ Cfr. appresso: pag. XXX.

Sebbene la diretta conoscenza della deliberazione faccia, per comune consenso, pensare a dubbj tutt'altro che dotti e fondati e sottili; pure, vogliamo accennare a questa elementare distinzione e differenza, per chiarire, da ogni lato, la nostra tesi, confutando ogni possibile argomento avversario.

Or dunque, ricordiamo a noi stessi che la *filologia* studia la lingua e la letteratura, come istrumenti e indici della cultura e della civiltà di un popolo; laddove la *glottologia* ha per obbietto il linguaggio in sè nell'origine, nell'essere e nel divenire, tra varii popoli, in diversi tempi.

Per dirla con lo Schleicher: il giardiniere e il botanico possono paragonarsi, per efficace evidenza, rispettivamente, al filologo e al glottologo: poichè come, tra i due primi, l'uno considera l'utilità e la bellezza delle piante, il colore e il profumo dei fiori, e l'altro riguarda gli organismi vegetali nella struttura e nello sviluppo; così, tra i due secondi, l'uno dà alla espressione valore pratico ed estetico, l'altro ne indaga le forme primordiali e le trasformazioni successive, cercando conferma per canoni vecchi o argomento per leggi nuove ¹⁾).

Inoltre, per grado e ufficio, la glottologia può dirsi tributaria della filologia ²⁾): questa, in fatti, si giova di quella per salire alle superiori sintesi, sue proprie.

¹⁾ Schleicher Aug. *Die Deutsche Spr.* Stuttgart. 1869. — Weber *die Bedeutung der Sprache f. d. Naturgesch. d. Meuschen.* Weimar 1865.

²⁾ Ciò diciamo anche senza avvertire che, nella classificazione delle scienze, è viva la disputa se la glottologia debba ascriversi tra le scienze naturali o le filologiche, vedi: Muller M. *Lecture sopra la scienza del linguaggio* trad. da Gh. Nerucci. Milano, Daelli 1874). Idem *Nuove lecture ecc.* Milano Treves 1870-71; e Witney W. D. A. *La vita e lo sviluppo del linguaggio* trad. da Fr. d'Ovidio, Milano, Dumolard, 1876.

A tacer d'altro, in fine, per età, la prima è giovane e geniale creazione del secolo nostro, e la seconda ha sulla groppa quanti secoli son corsi dal fiorir di Eratostene di Cirene fin oggi.

In somma, il campo, l'indirizzo, l'intendimento degli studi del linguista e del filologo sono in gran parte diversi ¹⁾).

Se non che, col limitare, da un lato, il campo della filologia a quello della lingua; e col rilevare, d'altro lato, la sola peculiarità comparativa della glottologia, si foggiarono locuzioni ibride e arbitrarie ²⁾).

Onde l'errore, assunto a verità scientifica, che filologia significhi studio delle origini, dello sviluppo, dei nessi comparativi delle lingue del gruppo indo-europeo e, a momenti, di tutte le altre parlate dagli uomini in ogni tempo e in ogni luogo...

Di qui un'estensione e confusione di concetti, per per quelli, direbbe il Croce, che parlan di parole e frasi come merciaioli ambulanti di nastri e matassine, e una conseguente elevazione di non so che indistinto e superiore innanzi alla lor mente, nel foggarsi e determinarsi la benedettissima filologia, fino ad attingere l'Incomprensibile che dà sgomento ed ammirazione: onde sia soltanto lecito ripeter loro, come ai samaritani: « Voi non sapete ciò che adorare! »

¹⁾ Cfr. Adam Luc. — *Les classifications, l'objet, la methode, les conclusions de la linguistique*. Paris, Maisonneuve et C. 1882; G. de Gregorio — *Glottologia*, Milano 1896.

²⁾ F. Garlanda: *Filosofia delle parole*. Roma, Società Editrice Laziale, 1900: VI « *La scienza del linguaggio e la sua storia* » 131-148.

§ 2. — Quante sono le letterature dei popoli civili, altrettante sono le filologie che le prendono ad oggetto proprio. — Ogni esclusione è arbitraria.

Alle innumerevoli definizioni, più o meno ampie, date della « *filologia* » — le quali tutte, con gli elementi di Ott. Müller e Aug. Boeckh, possono, integrate, ridursi a quest'una: « percezione piena ed intera della vita intellettuale di un determinato popolo in un dato periodo della sua esistenza » — è comune ed essenziale la nota che la lingua e la letteratura sono il campo vero e l'oggetto proprio di quella; perchè le opere scritte offrono i segni e i documenti, meglio certi e durevoli, della civiltà e della cultura.

Quindi — salvo non si tratti, come osserva l'Inama, « di Samojedi, di Eschimesi, di Ottentoti, di popoli antichi e moderni che non seppero, o per mancanza di attitudine naturale, o per avversità di vicende, elevarsi al di sopra dello stato di rozzezza primitiva e di barbarie naturale, o non seppero creare o lasciare scritto qualche componimento di carattere letterario » — si deve affermare che, per ogni tempo, per ogni famiglia di popoli civili, per ogni nazione culta, e, perfino, per ogni complesso di ricerche intorno a un genere di componimenti, a un gruppo di autori, o a un singolo scrittore, si hanno tante e varie filologie, particolarmente dette: indiana ed assira, classica e neolatina, lirica e drammatica, dantesca e sackespeariana, ecc.

Il che — ad evitare dubbj o prevenire esclusioni — ci basta per conchiudere, se proprio ve n'era bisogno, che, come per tutte le altre, antiche e moderne, anche, e bene, per le lingue e le letterature create negli ultimi secoli del medio evo dai popoli derivati dagli antichi romani, o romanizzati da questi, si ha una particolare filo-

logia, la quale, detta *romanza*, in genere, è chiamata, poi, secondo il nome di ciascuno dei popoli sopra detti, spagnuola, portoghese, francese, *italiana*, ecc., in ispecie.

E, però — venendo al caso nostro — non può non può non ammettersi una *filologia italiana*, supremo nesso dei risultati delle varie *discipline* attinenti alla lingua e alla letteratura italiana.

Ossia — per illustrare la parola della legge — non possono non ammettersi *professori* di filologia italiana e di relative *discipline filologiche*, che, separatamente, versino nello studio della lingua e della letteratura italiane.

§ 3. — Tra tutte le filologie la classica è preminente, non unica. Ogni restrizione è particolare o di convenzione, non generale o di scienza.

Il prof. M. Kerbaker, in una sua lettera supposeva: « Forse i suoi contraddittori partono dall'idea che la filologia, per quel non so quale suggello erudito e grecizzante impresso nel suo nome, derivato dalla tradizione umanistica, si restringa alla sola letteratura classica, cioè greca e latina. » E, subito, aggiungeva: « Ma tale idea non corrisponde punto al significato che generalmente e dappertutto si suol dare al nome *filologia* » ¹⁾. Sebbene — lo ripetiamo — la diretta conoscenza del deliberato non lasci luogo a lusso di dubbj ragionevoli ed eruditi; tuttavia, per compiutezza di trattazione, cogliamo il motivo che l'illustre maestro presenta e confuta insieme; e vi accenniamo, brevissimamente.

Tra tutte le filologie, la ellenica e la romana — affaticate a disvelar gli splendori di due evi, nei quali

¹⁾ Cfr. appresso: pag. XIX e XX.

l'arte e la sapienza civile attinsero, per opere ed istituti, gli eccelsi culmini cui si volge l'ammirazione dei secoli — furono e restano preminenti a segno da oscurare e vincere, con i fasti delle rispettive loro storie, le indagini consimili dirette ad illustrare ogni altra, meno insigne o più recente, somma di vita spirituale, dispiegateasi per stirpi diverse, in diverse regioni.

Così la *filologia classica* — che comprende appunto la greca e la latina, in armonia di riferimenti reciproci — giunse, anzi, per finitezza ed importanza, ad essere, all'ingrosso, riputata, oltre che *prima*, quasi *unica*, specie da quando gli studiosi alemanni pensarono ad assegnarle, con autonomia di rinnovati metodi e fini, precisamente il *dies natalis* nelli 8 aprile 1777, in memoria dell'ingresso nell'università di Gottinga di Federico Augusto Wolf, ornatosi, nel libretto d'iscrizione, del titolo di *studiosus philologiae*; e disputarono per conferirle le più precise denominazioni di *cognizione dell'Antichità* (Altesthumskunde) o *Erudizione classica* (Classische Gelehrtsamkeit) o *Scienza dell'Antichità* (Alterthumswissenschaft); e crearono, per la diffusione del programma, enunciato nelle lezioni di Halle, un proprio organo, *il Museum*, vissuto in Berlino, dal 1808, due anni, con la cooperazione del Buttman.

Di qui la bonaria credenza — onde potrebbe sorgere altro dubbio o equivoco per la nostra interpretazione — che filologia debba significare soltanto ricerca erudita attinente al mondo classico.

Ma tutto il sapere, antico e moderno, e fin la terminologia della legislazione scolastica più recente stanno a smentire una tale restrizione.

Per la dottrina, basta la parola lapidaria di G. B. Vico, il quale, nella X dignità, insegnava:

« La filosofia contempla la ragione, onde viene la scienza del vero; *la filologia osserva l'autorità dell'umano arbitrio, onde viene la coscienza del certo.* »

Per la legislazione, basta il ricordo dei regolamenti universitarj delle Facoltà di lettere e filosofia, su cui meglio torneremo più innanzi per disteso: e dell'ordinamento delle materie di studio prescritte, nel 1905, per il « *Liceo Moderno* ».

Nei primi, si parla, come vedremo, di una filologia *italiana, latina e greca*, e si enumerano le *discipline* prescritte alle singole sezioni.

Nel secondo, si assegnano alla sezione *filologica* lo studio delle lingue e delle letterature *italiana, francese, tedesca, inglese* ecc.

Sicchè — sempre ad evitare dubbj e a prevenire restrizioni — è lecito dichiarare, se anche di ciò v'era bisogno, che la filologia classica non è tutta la filologia, come, in modo unilaterale, può apparire o ritenersi nella volgare opinione; ma è soltanto la maggiore e più riputata di tutte le filologie. E tra queste, la nostra, la italiana, ha un posto per tutti conspicuo e per noi preminente.

§ 4. — **Per una legge italiana, come nella cultura degl'italiani, tra tutte le filologie, deve considerarsi fondamentale ed eccellente, la neo-latina o romanza in genere, l'italiana in ispecie.**

Non vogliamo ripetere, tardi e male, le considerazioni — onde s'adornano, spesso con magniloquenza, le note propedeutiche ai riputati manuali di arte del dire — intorno alla necessità e al dovere di studiare, prima e più di tutto, la lingua materna; perchè « la parola sua ci

scaturisce d'in fondo all'animo insieme con ogni nostro sentimento, si confonde con le nostre idee fin dalle loro sorgenti più intime, e non è soltanto forma, suono, calore, ma sostanza del nostro pensiero »; perchè essa è per noi « la voce del cuore, il lume della coscienza, la musica dell'affetto, del dolore, della gioja e dell'amor di patria, piena di forze e di dolcezze misteriose », come ultimamente diceva, in uno dei suoi slanci accorati, Edmondo de Amicis, al quale, con criterj modernissimi, la conoscenza della lingua appariva bensì « arma nella lotta per la vita, forza e libertà dello spirito, chiave dei cuori e delle coscienze altrui, strumento di lavoro e di fortuna ».

È omai comune patrimonio il concetto che ogni cultura s'impernia e si svolge, per dir così, intorno a un asse di sapere essenzialmente nazionale.

Per ciò, ogni istruzione, cui il nostro Stato provvede, con le scuole di ogni ordine e grado, ha per necessario e proclamato fondamento lo studio della lingua e della letteratura italiana.

In vero, chi legga, oltre i programmi delle scuole medie tecniche, complementari, normali e liceali, i regolamenti delle scuole di magistero di filosofia e lettere — ond'escono appunto, muniti di diploma per l'insegnamento *nei licei e negl' istituti pubblici, i professori di discipline, storiche, morali e filologiche* — trova appunto che, comunque divise e denominate, nelle Università, le sezioni *storiche, filosofiche e filologiche*, hanno *materia comune*, in ogni ramo, la *letteratura italiana*, giusta quanto leggesi nei RR. Decreti: 8 ottobre 1876, n. 3434, serie 2^a; 30 dicembre 1888, n. 5888, *septies*, serie 3^a; 29 ottobre 1891 n. 711.

Il che porta a concludere che, in una legge nazio-

nale, quando si parla di filologia e di discipline filologiche in genere, s'intende parlare, innanzi tutto, di conoscenza della vita intellettuale della nazione, e di materie attinenti allo studio della lingua e della letteratura proprie.

Quindi — venendo al caso che ci occupa — nella locuzione « discipline filologiche » della legge professionale italiana del 1874, debbono, senza dubbio, e in grado eccellente, esser comprese le discipline che, prime, si riferiscono alla cultura nazionale, così com'è sistemata negli istituti scolastici medii e superiori, cioè le *nostre proprie discipline filologiche*, ossia le *materie di studio di lingua e letteratura italiana*.

B. — Contenuto e limiti della disputa.

§ 1. — **Filologia e discipline filologiche stanno come tutto a parti o, meglio, come supremo nesso organico di risultati a inferiori elementi singoli d'indagine.**

Non a caso, nè per meschino gusto di colpire gli avversarj in flagranti di storpiata copia, rilevammo, poco innanzi — nel trascrivere la seconda affermazione, op-postaci — le varianti introdotte nel testo del periodo dell'on. Oliva, anonimamente gabellatoci col termine « *filologia* » sostituito all'altro « *discipline filologiche* ».

Ma la formale confusione delle voci attestò la sostanziale confusione dei concetti: e questa appunto ci parve determinasse, confusionaria, alla sua volta, in uno dei motivi degni di allegra storia, la deliberazione irresistibile per i novissimi apoftegmi!

Donde la opportunità del primo cenno e la necessità, ora, di svolgere la proposizione enunciata.

Il nodo della questione è appunto qui.

Se si doveva determinare quali sono i « *professori di discipline filologiche* » per bene intendere la parola della legge e rettamente applicarne la norma; si doveva, prima di tutto, appurar bene che cosa siano e in che consistano le benedettissime « *discipline filologiche* ».

Ciò — abbiamo ragion di credere — non fecero gli avversarj; apparsici, in vece, pronti alla disputa come a un fanciullesco giuoco di mosca cieca, quando, per le parole loro, li riguardammo, belligeri, scendere in campo, bendati, con una durlindana arrugginita, contro le famose e incognite *discipline*, riputate, sol per istintivo intuito, loro nemiche inconciliabili!

Perchè — lasciando le fantastiche figurazioni spontanee — se è vero che « conoscere in tutti i suoi gradi e stadj significa *distinguere* e *connettere*; distinguere dal dissimile e connettere al simile »; convien dire che gli avversarj fecero a puntino il contrario, *confondendo*, nella espressione traditrice, « *filologia* » e « *discipline filologiche* », come « *pulpito* » e « *polpetta* » il frate della leggenda.

Or — come già innanzi, con la « *Glottologia* » e la « *Scienza dell' Antichità* » — qui è necessaria, a maggiore ed ultimo chiarimento, la distinzione tra « *Filologia* » e « *Discipline filologiche* », su cui, direttamente ci richiama l'errore avversario, per determinare la frase del testo da interpretare, e darle precisa significazione.

Alla distinzione concorrono due elementi: il filosofico e il lessicografico.

a) Per il primo, giovi una breve noterella.

Chi conosca come tutto lo scibile debba, nella sua unità e varietà, obbedire a bisogni teoretici di sistemazione scientifica e a esigenze pratiche di divisione di lavoro, si spiega

— relativo com'è — il problema della classificazione e della gerarchia delle scienze ¹⁾ che, affrontato, prima, da Aristotele, da Bacone e da Cartesio, e considerato, poi, dallo Ampère, dal Comte e dallo Spencer, ebbe i più recenti ritocchi del Wundt, del Windelband e del Rickert.

Chi segua specialmente l'indirizzo del sapere contemporaneo, che tutto divide, distingue, differenzia, e tutto connette, armonizza ed integra, con un duplice correlativo lavoro di minuziosa analisi e di complessa sintesi, rileva che a ciascuna scienza corrisponde un campo, più o meno ben distinto, della realtà, onde si assorge a una relativa sistemazione di principj; e che a ciascuno dei campi particolari intendono, alla lor volta, varie minori e distinte discipline, a ognuna delle quali — aspirante all'autonomia — è assegnata l'indagine di un aspetto o di un momento di essa realtà circoscritta: rileva, cioè, secondo la plastica espressione dello scrittore francese, che, per canali innumerevoli, distinti e ramificati, s'inalvea il torrente eterno degli avvenimenti, e ha suoi moti e leggi, alla fine, il mare infinito delle umane cose.

Vi sono — come scriveva, con efficacia, il Comte — nella grande officina della scienza, opificj distinti, ove lavorano alacri e oscuri specialisti; — dei soprastanti ricevono e raccolgono i prodotti per serie e categorie; — altri, in fine, coordinano i risultati più generali, « nella sezione nel grande lavoro intellettuale » ²⁾.

¹⁾ Cfr. Bacone: *De dignitate et augm. scientiarum*; — Renè Descartes: *Discours de la méthode*; — A. M. Ampère: *Essais sur la philos. d. sciences, ou expos. analyt. d'une classif. natur. de toutes les connoiss. hum.*; — Comte: *Cours de philosophie positive*, Paris, Bachelier, 1830; — Spencer: *The class. of the sciences*; — Wundt: *Ueber Eintheil de wissensch. System d. Philos.*

²⁾ Comte: op. cit.

Tali constatazioni — in ogni ramo dello scibile più e meno facili, come in ogni trattato di filosofia più e meno comuni — ci portano a ricordare le divisioni e sud-distinzioni del *quadro*, forse troppo esattamente simmetrico, *delle cognizioni umane*¹⁾, posto alla fine della sua opera dall'Ampère, che arriva sino alle scienze di terzo ordine, ascendenti al numero di $2 \times 4 \times 4 \times 4$, ossia a 128.

E — sorvolando sulla esemplificazione, del resto ovvia, in ogni branca del sapere, per venire al caso nostro — torna agevole, con le fatte premesse, la conclusione.

La filologia — che, in ampio senso, è « percezione piena ed intera della vita intellettuale di un popolo » e, in più ristretto significato, è « studio di lingua e letteratura, considerate strumenti e indici di civiltà e di cultura » — comunque intesa, abbraccia, coordina e armonizza ogni maniera di ricerche concernenti la realtà in queste o quelle, più e meno determinate, apparizioni storiche. Essa, cioè, è tutto: sistema o sintesi.

Ma il vasto campo degli studj filologici, ond'essa è costituita in ideale unità, « comprende — diciamo con parole di un Maestro — un numero assai grande di *discipline diverse*, ciascuna delle quali ebbe già, o può avere una trattazione sua propria e tendere a un suo scopo determinato²⁾ ». E a ciascuna intendono specialisti, micrologi, come direbbe il D'Ovidio, che, con il solito acume, li paragona tutti a paleografi, i quali « occupati a decifrare un difficile palinsesto e trascriverlo, parola per parola,

¹⁾ Ampère: op. cit.

²⁾ Cfr. Vigilio Inama: « *Enciclopedia Filologica* » in *Filos. Class.* MMilano, 1894.

perdono di vista l'insieme, e non percepiscono la connessione e il valore intrinseco del discorso che trascrivono¹⁾ ».

Sicchè — per quanto serve alla nostra interpretazione — con la sua precisa parola, che, come vedremo, non è adoperata a caso, ma in perfetta rispondenza alla terminologia dei regolamenti e dei programmi scolastici — il legislatore non volle, e non poteva, indicare il tutto, sintesi o sistema (*la filologia*) ma le parti, elementi o strumenti (*le discipline filologiche*); non volle, e non poteva, indicare professori che conoscano e presentino superiori indagini intorno alle vicende di civiltà e di cultura di un popolo, ma professori che intendano e mostrino il valore e il pregio, l'indole e la tecnica, la norma e l'arte, di un componimento letterario, in un dato tempo, presso una data nazione.

E ciò è, di per sè, oltre ogni dire ed argomentare, evidente, pel riflesso che — a complemento opportuno e, vorremmo dir, nel caso, prezioso, del suo pensiero — il legislatore parlò non soltanto di professori di Università, ma anche, e specificatamente, di professori *nei Licei e negli altri istituti pubblici*, i quali, come si sa, insegnavano e insegnano, secondo i più antichi e più recenti programmi, vere e proprie *discipline filologiche* (grammatica, stilistica, metrica, storia della letteratura ecc.).

b) Più breve è il rilievo lessicografico.

Bastava — senza arrischiarsi a superiori indagini — la conoscenza (prescritta dai programmi governativi vigenti agli alunni di IV ginnasiale e II tecnica) di quella... *disciplina filologica fondamentale*, che chiamasi *retorica*

¹⁾ La vita e lo sviluppo del linguaggio di G. Witney: pref. di Fr. D'Ovidio — Milano Dumolard. pag. XII.

o arte del dire, per non ignorare, all'ingrosso, che v'è pure al mondo una dote dell'elocuzione, che chiamasi *proprietà*, cui attiene la precisione dei vocaboli, alla quale, quando manchi l'adempimento dell'oraziano: « *nocturna versate manu, versate diurna* » e sien poco giudiziosi l'uso e l'accezione dei sinonimi, provvede lo sfogliare dei lessici, anche saltuario, perchè non si traveda, con abbagli, da giudici, e non si arrossisca, con correzioni, da giudicati.

Bastava quindi — non esitiamo a dirlo — richiamare i vocabolarj più comuni del De Stefano e del Tromater del Cardinali e del Fanfani, del Rigutini e del Petrocchi, e i saggi di sinonimi più in voga del Tommaseo, dello Zecchini e del Grassi o ricorrere, come a codice nazionale di lingua, alla Crusca ¹⁾, per apprendervi che *filologia* è *scienza generale*, cioè armonia, nesso, organismo, sistema di cognizioni; laddove *disciplina* è norma, regola, insegnamento, istituzione, pratica e arte, come sentenzierebbe Frontone.

Ma — domandandosi quali erano e quante erano, dove s'insegnavano e da chi s'insegnavano quelle tali discipline di cui parla la legge — sarebbe, di proprio peso, caduta la disputa, nella quale gli avversarj ci han ricordato il polemista giocherellante di schermaglia con un nostro illustre maestro per la parola *teocrazia*, alla quale, in ultimo, dovendo pur conchiudere e sbottonarsi, diede il significato di... *sovranità universale!*

Tale digressione — per l'intraveduto errore avversario — si è imposta, necessaria premessa alla piena e diretta dimostrazione, cui ci affrettiamo.

¹⁾ Voc. degli Accademici della Crusca. Firenze, Le Monnier. Vol. IV. paparte II, pag. 424; Vol. VI. parte I, pag. 108, 2^a col. pag. 109, 1^a col.

C. — I professori di lettere italiane in una scuola media sono « professori di discipline filologiche in un istituto pubblico ».

§ 1. Nella dottrina le materie letterarie insegnate nelle scuole medie sono annoverate tra le discipline filologiche.

Tra il variar, continuo e notevole, degli schemi proposti per la sistemazione e le divisioni dell'enciclopedia filologica, fu e resta, immutato e granitico, il concetto — trionfalmente decisivo per la nostra disputa — che la *grammatica*, la *metrica*, la *retorica*, la *storia letteraria*, insegnate appunto dai professori di lettere nelle scuole medie, debbono, precisamente, annoverarsi, sempre, e tutte, tra le *discipline filologiche*.

Senza rifrutare — a conferma dell'assunto — poderosi *in folio* ed abbondare in facili indicazioni bibliografiche, basta aprire uno dei preziosi e pur modesti manuali, in cui è contenuta, *publica materies*, la comune dottrina; perchè ne soccorra, incontrastata l'autorità del Wolf, del Boeckh, del Bernhardy, del Ritschl, dell'Haase, dell'Inama, col giusto riferimento a ogni filologia dei principj e delle classificazioni loro.

1. Il Wolf che, primo, interpretò, negli studi classici, la tendenza, propria dello spirito tedesco, di tutto ordinare in sistema, divise in due grandi categorie, le *discipline filologiche*, costituenti, secondo lui, in numero di ventiquattro, la particolare enciclopedia di quel complesso ramo dello scibile. E, nella prima, che comprendeva gli *strumenti di studio pel filologo*, pose la *grammatica*, la *metrica* e la *stilistica*; e, nella seconda, suddivisa, alla sua volta, in tre sezioni, attinenti alla *sostanza positiva*

e scientifica studiata dal filologo, collocò la storia della letteratura ¹).

2. Il Boeckh — ricordatoci dai Maestri come il più autorevole trattatista da consultare — accettò la divisione wolfiana delle discipline filologiche in due categorie, chiamandole, però, *formali* e *reali*. E, nel quarto gruppo di queste, collocò la *grammatica*, la *storia della letteratura* ecc. ²).

3. Il Bernhardy, che distinse quattro gruppi di *discipline filologiche*, assegnò al primo (Elementi della filologia) la *retorica*; al secondo (Organo della filologia) la *grammatica* e la *metrica*; al terzo (Scienze reali o positive della filologia) la *Storia letteraria* ³).

4. Il Ritschl, che formò due serie di *discipline filologiche*, ascrisse alla prima (disc. *ideali*) suddivisa in quattro classi, la *storia della letteratura*; e alla seconda (disc. *reali*) la *grammatica*, la *retorica* ecc. ⁴)

5. L' Haase, che riguardò sotto un triplice aspetto le *discipline filologiche*, distribuendole in: I. *preparatorie*; II. *sussidiarie o strumentali*; e III. *principali*, annoverò tra le seconde (propriamente tra quelle che forniscono i mezzi per conoscere e intendere i materiali della filologia) la *grammatica pratica*, e tra le ultime (attinenti alle arti della parola) la *grammatica* la *metrica*, la *retorica*, la *storia della letteratura* ⁵).

¹) Wolf: *Museum der Alterthumswissenschaft*.

²) Aug. Boeckh: *Encyclopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften* pubblic. da Ern. Bratuscheck. Leipzig. Teubner 1877.

³) Bernhardy: *Suida*, Halle 1834-53.

⁴) Ritschl: *Opuscula Philologica* 5. vol. Leipzig 1866-79.

⁵) Haase: *Philologie* (nell'Allgem Encyclopädie der Wissenschaften di Ersch e Gruber).

6. L' Inama, in fine — che, con il ricordo delle anteriori classificazioni, qua e là modificate, presenta un novello schema organico di enciclopedia filologica, divisa in quattro sezioni — dichiara *discipline filologiche fondamentali*, tra le altre: la *grammatica*, primo e indispensabile fondamento allo studio di ogni lingua; la *metrica* e la *stilistica*, regolatrici dei varj atteggiamenti della parola nei varj componimenti; la *retorica* e la *poetica*, in cui si espongono le regole onde l'eloquenza e la poesia raggiungono gradi di perfezione; e mette al primo posto tra le *discipline filologiche sostanziali*, che forniscono al filologo la sostanza del pensiero e delle cose, la *storia della letteratura*, in cui son le notizie più importanti per intendere e apprezzare opere ed autori ¹⁾).

Sicchè, chi voglia — come del resto, tutti dovrebbero — interpretare, con la sicura scorta della dottrina, le parole della legge: « *discipline filologiche* »; non può non annoverare tra queste, la *grammatica*, la *metrica* e la *retorica* di ogni lingua, e la *storia di ogni letteratura*.

E, poichè i professori di lingua e lettere, nelle scuole medie del Regno insegnano appunto *grammatica*, *metrica*, *retorica*, *storia della letteratura*, ossia *discipline qualificate filologiche*; si deve conchiudere che, anche ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1874, è « *professore di discipline filologiche in un istituto pubblico* » l'insegnante di lingua e lettere italiane in una scuola media.

Nella legislazione le materie letterarie da insegnare nelle scuole medie sono dette discipline filologiche.

I professori V. Cian e C. Calisse — un filologo e un giurista — rispondendo al nostro quesito, ricordavano la di-

¹⁾ Inama: *Filologia* — Milano 1894, pag. 44-45.

visione, fatta con leggi e regolamenti, delle *discipline* assegnate alle Scuole di Magistero — ond'escono, forniti di titoli per l'insegnamento, *i professori di materie letterarie negl' istituti pubblici* del Regno —; e richiama la precisa rispondenza di quelle *sezioni* accademiche con la tripartizione (disc. *storiche, morali e filologiche*) adottata nella legge del 1874¹⁾.

La controversa frase della legge professionale — con tal criterio consigliato — può essere, autenticamente e inoppugnabilmente, chiarita dalle leggi scolastiche.

Premesso che, come suona la precisa parola regolamentare, le scuole di magistero presso la Facoltà di Filosofia e Lettere « *hanno per fine di rendere gli alunni (i futuri professori) esperti nell'arte d'insegnare le discipline che, secondo le vigenti leggi, sono insegnate nei Licei, nei Ginnasii, nelle scuote tecniche e normali e negl' istituti tecnici* » — esaminiamo, per quanto ci riguarda, le norme vecchie e nuove, che si riferiscono alla distribuzione ed indicazione delle materie professate per esser professate.

Sono tre regolamenti.

I. Il primo è degli 8 ottobre 1876 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dello stesso mese, con R. Decreto n. 3434, serie 2.^a.

In esso, all'art. 15, è detto: — « *La scuola di magistero è distribuita in tre sezioni: filosofica, storica, filologica* » —.

Come si vede, sono, testualmente, ripetute le parole della legge del 1874, con tripartizione identica: « *discipline storiche, morali (o filosofiche) e filologiche* ».

¹⁾ Cfr. appresso: pag. VIII e XXIII.

Nel seguente art. 16, è detto, inoltre: — « *La sezione filologica si compone di professori di letteratura italiana, latina, greca ecc....* ».

Non abbiamo bisogno di più per dimostrare che la *letteratura italiana*, da noi professata, è, tassativamente, e, prima di ogni altra, compresa dal legislatore nella *sezione filologica*; e che, quindi, *il professore di letteratura italiana* è dal legislatore ritenuto *professore di disciplina filologica*.

2. Il secondo è del 30 dicembre 1888, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 gennaio 1889, con Regio Decreto n. 5888, *septies*, serie terza.

In esso, all'art. 6, è detto: — « *la scuola si divide in sette sezioni: di filologia italiana, latina, greca, di storia, di geografia, di filosofia e di pedagogia* » —.

Cioè, si specifica la prima tripartizione: *a)* sezione *filologica* (filologia italiana, latina, greca); *b)* sezione *storica* (storia e geografia); *c)* sezione *morale* o *filosofica* (filosofia e pedagogia).

Nel seguente art. 7, è detto, inoltre: — « *La sezione di filologia italiana comprende: Lingua e letteratura italiana ecc.* » —

Anche qui non abbiamo bisogno di più per dimostrare che, per il legislatore, *la lingua e la letteratura italiana* appartengono alle *discipline comprese nella sezione di filologia italiana* e che quindi, per il legislatore, *il professore di lingua e letteratura italiana* è ritenuto *professore di discipline filologiche*.

3. Il terzo è del 29 novembre 1891 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 9 gennaio 1892 n. 711.

In esso, all'art. 9, è detto: — « *la Scuola di Magistero è divisa in tre sezioni: letteraria, filosofica, storico-geografica* » —

Come si vede, torna la prima tripartizione; e, in essa, la sezione *filologica* è detta, senz'altro, *letteraria*.

Quando, per di più, si ricordi: che gli *studenti di lettere* si chiamano *studenti di filologia*¹⁾; che il *diploma di magistero in lettere* si chiama *diploma in filologia*²⁾; che, nel Liceo moderno, come innanzi si è detto, la *sezione degli studj letterarj* si chiama *sezione filologica*³⁾; che, in fine, la stessa interpretazione delle leggi *grammaticale* o *letteraria* si chiama senz'altro *filologica*⁴⁾; si ha ragione di concludere che, nel linguaggio del legislatore, comune e corrente nelle scuole, letterario e filologico *idem sonat*: e di ricavarne, in modo stringato e indiscutibile, per la nostra tesi, *che i professori di lettere* di scuola secondaria debbono essere compresi tra i professori *di discipline filologiche* favoriti nella legge professionale del 1874: perchè, — già *studenti di filologia*, iscritti alla *sezione filologica* delle Scuole di Magistero, e poi muniti del *diploma in filologia* — insegnano appunto *nei Licei e negli altri istituti pubblici* le *discipline qualificate filologiche* dalla dottrina, dai regolamenti, dai programmi, e nell'uso comune.

E, senz'andar oltre, la parola, inoppugnabilmente dichiarativa, del legislatore, potrebbe bastarci, attenendoci al rigidissimo: « *Eius est interpretari legem, cuius est condere* ».

1) Cfr. lett. del Foffano: pag. XV.

2) Cfr. i *Reg. Un.* più volte citati.

3) Cfr. innanzi: pag. 36.

4) Cfr. Glück: *Comm. alle Pand. I. trad. da C. Ferrini*, pag. 181, Savigny. *Sistema*, pag. 213 ed anche Vaugerow *Man delle Pand.* e Krug *Elementi dell' Ermeneutica delle leggi*.

Nella pratica forense: gl'insegnanti materie letterarie nelle Scuole medie del Regno furono e sono riputati professori di discipline filologiche per gli effetti della Legge 8 giugno 1874.

Bastino — a confermare l'assunto — pochi esempj.

In Ancona, insegnava lettere, in quel R. Liceo, l'avv. prof. Arturo Vecchini, quando, regolarmente iscritto all'albo dei procuratori, splendidamente esordiva in quel Foro, ove ora, principe, è insigne in Italia.

In S. Maria Capua Vetere, ha cattedra di letteratura italiana nel Liceo, l'avv. prof. Faucher, che, regolarmente iscritto all'albo, è tra' primi penalisti di quella Curia.

In Napoli, insegnano, tra gli altri, italiano nelle scuole tecniche l'avv. prof. Antonino Giordano, iscritto, dal 15 giugno 1885, nell'albo dei procuratori: e l'avv. prof. Vito Totire Lippolis, iscritto nell'albo dei procuratori, dal 7 marzo 1887.

In Salerno stessa, l'avv. prof. Vincenzo Capone, insegnante di lingua francese nella scuola tecnica dal 1864, fu non pure iscritto all'albo, ma eletto componente e segretario il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In tutti gli annali della giurisprudenza, una sola sentenza di magistrati si trova sulla materia — Segno questo eloquente che, in trentadue anni di applicazione della legge, tra innumerevoli domande presentate da professori di lettere, per iscrizione all'albo, una sola volta, e in un sol Consiglio di disciplina, sorse il dubbio, ora riventilato.— Ebbene anche quella sola sentenza del 1895, pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia, ammise la compatibilità del prof. Ciani: e, quindi, anch'essa resta a confortare e confermare la verità del nostro assunto ¹⁾).

¹⁾ Cfr. nota 2 pag. 21.

Sicchè la interpretazione da noi data alla legge è convalidata da una *communis opinio* di Consigli di disciplina e di Corti giudicatrici.

In fatti, gl' *insegnanti lettere nelle scuole medie*, ammessi sempre e dovunque all'esercizio delle professioni forensi, dovettero sempre e dovunque essere compresi nelle eccezioni alle incompatibilità sancite negli art. 13 e 43 della legge del 1874, appunto come *professori di discipline filologiche nei licei e negli altri istituti pubblici*.

Onde — a migliore conferma delle inoppugnabili ragioni, innanzi esposte, di dottrina e di connessione interna di legislazione — torna, bensì, favorevole, per concordia di giurisprudenza, quel di Callistrato, in cui s'insegna: « *rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis obtinere debere* » ¹⁾.

§ 4. — **Filologi e giuristi viventi confermano con alti responsi gl'insegnamenti della dottrina, e li riferiscono alla terminologia della legislazione, richiamando la pratica forense.**

Per la nostra tesi chiedemmo consiglio e ammaestramento a filologi e giuristi, innanzi ai quali s'inchina, riverente, chiunque, per consuetudine di studj, ha in pregio il fior dell'intelletto e della cultura.

E il Calisse, il Capuana, il Cian, il Cocchia, il Cogliolo, il Comparetti, il Crescini, il Croce, il D'Ancona, il De Lollis, il D'Ovidio, il Fadda, il Finzi, il Foffano, il Fraccaroli, il Fragapane, il Gabba, il Garlanda, il Gorra, il Groppali, l'Inama, il Kerbaker, il Landucci, il Lomonaco, il Lopez, il Mantica, il Mantovani, il Maz-

¹⁾ L. 38. *De leg.* 1, 3.

zoni, il Miceli, il Michelangeli, il Minguzzi, il Novati, l'Olivieri, il Pais, il Pascal, il Pelaez, il Persico, il Pizzi, il Raina, il Renier, il Romani, il Rossi, il Sabbadini, il Salvemini, il Salvioni, lo Schupfer, il Setti, il Torraca, il Vitelli, lo Zuretti, lo Zdekauer: tutti insigni ed autorevoli professori di diritto e di filologia italiana, latina e greca, nelle Università del Regno, nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano o nel R. Istituto di studj superiori di Firenze: tutti, rispondendoci, si meravigliarono del dubbio, per alcuni, a dirittura inconcepibile; confermarono recisamente che le *discipline letterarie insegnate nelle scuole medie* sono appunto *discipline filologiche*: stabilirono relazione tra la frase controversa della legge del 1874 e le espressioni, autenticamente dichiarative, dei regolamenti universitarij; accennarono a sentenze di magistrati, che avevan dovuto risolvere la questione; ci richiamarono a *precedenti* di professori di materie letterarie, specie d'italiano, in iscuole liceali, ginnasiali, tecniche, esercenti l'avvocatura e la procura: ci rassicurarono, in somma, con l'autorità del nome, degli argomenti, delle prove, degli esempj.

Sicchè, per tanta concordia di argomenti da ogni parte raccolti e in ogni modo provati; per tanta concordia di giudizi antichi e recenti espressi nella pratica forense e coi responsi dei dotti; cade, opportuno, il precetto: « *Minime mutanda sunt ea quae certam interpretationem semper habuerunt* » ¹⁾).

¹⁾ L. 23 de Leg. 1, 3.

§ 5. — A ogni distinzione e limitazione di grado e qualità nelle discipline filologiche si oppone la precisa parola della legge e l'elementare buon senso che ne mostra, nell'applicazione, le conseguenze strane e goffe.

Il prof. Federico Persico, per la parte giuridica, nota:

« La legge non ha fatto distinzione; non credo che nella interpretazione di un diritto che la legge concede, essa possa aver luogo; ed escludere, poniamo, chi insegna lingua e letteratura, ed ammettere solo chi insegna le origini della lingua o i linguaggi comparati o l'alta letteratura etc. » ¹⁾.

Il prof. d'Ovidio, per la parte letteraria, afferma:

« L'insegnamento letterario, *sia pure il più modesto*, rientra nell'ambito delle scienze morali, storiche e filologiche: e mi pare assurdo sostenere altro » ²⁾.

Il prof. Schupfer — volendo determinare quando, per grado e qualità un insegnamento di lingua possa dirsi filologico — insegna: « bisogna che abbia carattere scientifico; e credo che quello che s'impartisce nelle scuole medie, lo abbia. In vece non lo avrebbe quello delle scuole elementari. » ³⁾ In fatti, in queste l'insegnamento è empirico, occasionale, esemplificativo; in quelle è teorico, sistematico, di principj.

Il prof. Calisse — tagliando corto — dice, su per giù: noi non dobbiamo, nel caso, esporre, più e meno discutibili, vedute ed opinioni. Interpretiamo la legge con la legge; e, senza indagar nè gradi, nè qualità, nè gerar-

¹⁾ Cfr. appresso: pag. XVIII-XIX.

²⁾ Cfr. appresso: pag. XIII-XIV.

³⁾ Cfr. appresso: pag. XXXII-XXXIII.

chie, sapremo dal legislatore stesso quali sono per lui e debbono essere per noi *le discipline filologiche* e quali i *professori* di esse ¹⁾).

Programmi e regolamenti scolastici compulsati, ci risposero, a puntino, a meraviglia ²⁾).

Ma — a prescindere dalle alte considerazioni dottrinali e dalle inoppugnabili constatazioni di fatto — modestamente, ultimi, aggiungiamo ancora:

1. Se il legislatore avesse voluto distinguere in grado o qualità le discipline filologiche e designare soltanto le maggiori o aristocratiche per concedere benefizi ai professori di queste; avrebbe limitato ai superiori o universitarj gl' istituti da indicare per l'esercizio del magistero di quelle.

Il che è contro la parola testuale della legge, nella quale si parla non pure di *Università*, ma di *Licei* e di *altri istituti pubblici*.

E qui, come innanzi, ricordiamo, per di più, che, non ritenendo, giusta la nostra interpretazione, le parole « *Licei* » e « *altri istituti pubblici* » avrebbero, nel contesto, una funzione inutile, contro l'ammaestramento della scuola: « *nemo existimandus est dixisse quod non mente agitaverit* » ³⁾).

2. Se il legislatore avesse chiamato ad esercitar l'avvocatura e la procura forense i soli professori di discipline filologiche, diciamo così, superiori, sarebbe caduto in una vera incongruenza, dichiarando, implicitamente, giovare alla pratica professionale materie predilette da pochi, spesso

¹⁾ Cfr. appresso: pag. XXII-XXIII.

²⁾ Cfr. innanzi: pag. 46-49.

³⁾ Fr. 7, § 2. *De suppell legata* 33, 16.

solitarj, eruditi, più che materie fondamentali, come la lingua e la letteratura.

E, però, — se anche, contro la parola della legge, si ammetta possibile un duplice, più esteso e più ristretto, significato, della locuzione, così chiaramente determinata — ne soccorre la regola « *quotiens idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum accipietur, quae rei gerendae aptior est* » ¹⁾).

3. Se una distinzione qualsiasi si pensasse o volesse per le discipline filologiche, si dovrebbe pensare o volere, sempre contro la parola della legge, anche per le discipline storiche; il che non vogliamo dire quanto e come sia facile o possibile.

E, quindi — dato che la geografia (uno degli occhi della storia, secondo il Vico) è, indiscutibilmente, una disciplina storica — adottando criterj restrittivi per i professori di materie letterarie, si verrebbe a questa conseguenza: che un insegnante di geografia in una scuola ginnasiale o tecnica sarebbe ammesso a patrocinare e difendere per affinità tra gli studj suoi proprj e quelli di diritto; laddove resterebbe escluso un insegnante di retorica, o eloquenza che dir si voglia, di stilistica, di storia letteraria ecc., per mancata o minore affinità degli studj suoi proprj con quelli di diritto!...

Con quest'ultima considerazione, apparisce assolutamente insostenibile un'interpretazione restrittiva, « *per quam* — direbbe il Fabro — *absurdum constitutum videatur* » ²⁾).

E questo fia suggel che ogni uomo sganni!

¹⁾ Fr. 67 De Reg. Iur. 50, 17.

²⁾ FABRO nei *Rationalia* in *Paudect*, h, l.

Nel tirar le somme delle argomentazioni presentate in questa seconda parte del nostro ragionare, ci sembra poter concludere, contro il secondo asserto avversario, che — sgombrato il terreno della disputa da ogni possibile dubbio, e determinata la materia del contendere — la lettera e lo spirito della legge, la connessione interna della legislazione e la dottrina degli scrittori, l'autorità delle corti giudicatrici e dei consigli di disciplina insieme cooperarono all'interpretazione, da noi data, della frase comprensiva « *professori di discipline filologiche nelle Università, nei Licei e negli altri istituti pubblici* » contenuta nel 2° comma dell'art. 13, e sottintesa necessariamente nell'art. 43 della legge del 1874.

Innanzi al responso, secco e reciso, dei nostri avversarj, che dovettero sentirsela, incontestata e illuminata, l'autorità di dettar sentenze senza bisogno di ragioni, volemmo, umili, interrogare opere classiche ed autori di fama incontestata; affinché, pur nel campo degli studj prediletti, in cui trascorremmo la giovinezza, non ci si potesse ripetere ciò che, non sappiamo con quanta ragione, potremmo noi ricordare ad altri:

Navim agere ignarus navis timet; habrotonum aegro
 Non audet, nisi qui didicit, dare: quod medicorum est
 Promittunt medici; tractant fabrilia fabri:
 Scribimus indocti doctique....

O, forse, Orazio è stantio e barboglio e il mondo progredito ed evoluto ha gittato tra il ciarpame smesso e sfatto queste e simili pedanterie?

III.

Nell'indagare e determinare la *mens* e la *ratio legis*, bisogna non pure considerare il singolo precetto su cui è controversia negli elementi costitutivi che ne integrano il particolare concetto informatore, ma studiare bensì la storia e la genesi, l'economia e l'armonia di tutti gli articoli del contesto unico per risalire al principio e alla ragione generali ed ultimi. Così, la regola e le eccezioni per l'incompatibilità di cui discutiamo — con gli accenni alla dottrina ispiratrice, col ricordo delle relazioni governative e parlamentari, con i brani dei discorsi che accompagnarono e giustificarono ogni norma: e, specialmente, con il complessivo esame degli art. 43, 44, 45 e 46 della legge professionale — non appaiono affatto dettate pel motivo opposto, della temuta mancanza del tempo necessario al continuo e scrupoloso adempimento dei doveri di procuratore.

Et ideo rationes eorum quae constituta sunt, inquiri non oportet: alioquin multa ex his, quae certa sunt, subvertuntur.

Dig. Lib. I. Tit. III. 21.

Tentando, alla fine, di determinare la ragione della incompatibilità, per opporcela, trionfalmente, come suggello filosofico al discorso, la maggioranza del Consiglio di disciplina, per bocca del suo relatore, ci annunzia, terzo, il motivo, generico e comodo, che: — « i doveri delicati e continui della professione di procuratore mal si potrebbero adempiere da chi, distratto da altre occupazioni d'indole e di natura diversa, sarebbe obbligato a trascurare gl'interessi al suo patrocinio affidati » —

Lasciamo stare la *delicatezza* che, può ben dirsi, in vece, compromessa e violata nei suoi precetti elementari, quando si entra, senza l'opportuna preparazione e il dovuto riguardo, nei dominj di scienze poco o mal note, per contrastare un sacro diritto altrui; lasciamo stare la *continuità* che può restare pio desiderio, se non forse per i provetti dell'on. Consiglio di disciplina, certamente per l'umile sottoscritto; e veniamo all'argomento, che, tolto dal Bianchi, e generalizzato, acquista, con la consueta licenza, saporosa originalità, per diventare, nel caso nostro specialissimo, uno sproposito.

Qui — premessa una breve digressione, per aver modo di manifestare, nella sua compiutezza, con un fugace cenno generale, il nostro modesto pensiero — dimostreremo infondato e arbitrario il terzo asserto oppostoci, con due ordini di argomenti, che diremo negativi in quanto categoricamente lo smentiscono, e positivi in quanto ne mostrano, direttamente o indirettamente, altri e diversi; così:

A. — In una prima parte — che potremmo chiamare pregiudiziale e demolitrice — con ovvie ragioni offerteci dalla logica elementare e dalla semplice parola della legge, opporremo e proveremo:

1) *Riservata ogni disputa sulla pretesa ragione della incompatibilità; è pregiudiziale l'argomento che altro è la regola, altro è l'eccezione; che il motivo di quella non si può addurre come motivo di questa; e, però, non ci si può riferire.*

2) *Ammesso pure che un unico motivo determini la regola e animi l'eccezione, considerata non assoluta deroga ma graduale temperamento di quella; non si può mai, con retta applicazione delle norme secondarie e derivative, conchiudere che il principio ritenuto informatore determini la nostra incompatibilità, e, razionalmente, la confermi.*

3) *Lo stesso articolo 43, di cui si vuol trovare e dir ragione, smentisce la ragione trovata e detta dagl'interpreti avversarj.*

4) *Altri articoli della stessa legge fanno piena la confutazione del principio indotto ed oppostoci.*

B. — In una seconda parte — che potremmo dire complementare e ricostruttrice — raccoglieremo dalle fonti e dalla storia della legge, dalla relazione del governo e della giunta parlamentare, dalle discussioni preparatorie ed

esplicative, notevoli elementi di fatto, ond'è agevole indurre che parecchi motivi, essenzialmente diversi, portato vario di confusione, di imitazione e di opportunità, consigliarono e determinarono sia le incompatibilità sia le eccezioni, che, ridotte ad un insieme soltanto fattizio, mal si armonizzano in un superiore nesso razionale e mal si riportano a un principio unico informatore, come, alla leggiera, van sostenendo i nostri avversarj.

Quindi, con le scorte indicate, risaliremo, possibilmente, alle cause, meglio probabili, che chiariscono nel fatto, se non giustificano, in puro diritto, le disposizioni; così:

a) — Troveremo, dapprima, che alla regola delle incompatibilità potettero, tra l'altro, contribuire:

1) *Il primitivo concetto dell'avvocato e del procuratore profilati, nell'originario schema della legge, come esercenti un ufficio pubblico;*

2) *Le guarentigie di dignità e indipendenza onde si vollero circondare le professioni forensi;*

3) *Il ricordo e l'influsso della legislazione francese.*

b) — Vedremo, poi, che alle eccezioni potettero, forse, condurre:

1) *I favori sporadici a due categorie di funzionarj, per ragioni economiche;*

2) *La confusione dei criterj di capacità e di compatibilità.*

Innanzi tutto — nella breve digressione — vogliamo dire, che, a lume di retta ragione, non sono giustificabili o, meglio, non hanno opportuna sede, per la

sanzione, in una legge dello stato ¹⁾, incompatibilità limitative dell'esercizio di una professione, che, non costituita o riconosciuta come emanazione e strumento della sovranità, e senza i caratteri essenziali dell'ufficio pubblico — cioè: senza *funzioni* relative a fini d'interesse pubblico e senza *poteri* necessarij per l'esercizio di tali funzioni ²⁾ — resta essenzialmente liberale ³⁾.

Poichè tali norme restrittive, con giusto fondamento di reciproche utilità tra' contraenti, meglio apparirebbero, a garantía e tutela di legittimi e speciali interessi, in regolamenti, in organici di ufficj, in singole convenzioni di lavoro, che, con lo Stato, con le Province, con i Comuni, con gli enti pubblici, vanno ad accettare o a stipulare i professionisti, cui sia commesso, con retribuzione, un qualunque continuo lavoro, in impiego.

¹⁾ Nella seconda relazione della Giunta parlamentare, l'on. Oliva scrisse, in fatti, tra l'altro: — « Parve alla Giunta che l'incompatibilità giustamente dichiarata tra un impiego o servizio pubblico retribuito e la professione di avvocato — *quantunque, forse, per la dichiarazione di essa, non fosse il presente progetto di legge la sede propria e opportuna* — non potesse estendersi indefinitamente senza grave detrimento inflitto al diritto privato e alla libertà del lavoro: sarebbe un'esagerazione senza riscontro di altri esempi. » — *Atti Parlamentari*, Legisl. XI, Sess. III. (1873 1874). *Alligato 49 A. pag. 11.* — Confr. anche: *Atti Parlam.* Discorso del deputato Larussa nella tornata del 25 marzo 1874 — Legisl. XI, Sess. III, Vol. III, pag. 2652 e seg.

²⁾ Cfr. Mattiolo, *Dir. giud. civ.* vol. II, § 224, 225; Vacca, *Relaz. sul Cod. di proc. civ.*; Majno, *Comm. al cod. pen.* art. 207, § 1022; Cialfi. *Dei pubblici ufficiali agli effetti della legge penale secondo l'art. 207 c. p.* in « *Rivista penale* », vol. XXIII, 134, 151.

³⁾ Cfr. *Primo trattato completo di dir. amm. ital.*, a cura di V. E. Orlando, Milano, Soc. Ed. Libr. Vol. I; L. U. Giriodi, *I pubblici uffici*, § 2, pag. 225; G. Maroni, *Avvocato e procuratore* in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. I, part. V, pag. 871-976.

Non altrimenti, in fatti, e con retto criterio, avviene, oggi, in Italia, per gl'ingegneri, che entrano a far parte dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e degli uffici dipartimentali del Genio civile; per i medici provinciali e per quelli che assumono, in alcuni Comuni, la così detta condotta piena, per la quale il sanitario diventa un vero e proprio impiegato municipale *stricto sensu*, e la professione è assunta a pubblica funzione esercitata a tutto vantaggio della collettività pagante.

Piuttosto, quindi — diciamo, conchiudendo, in generale — che applicazione o conseguenza di un comune principio giuridico informatore, l'articolo che ci riguarda, per la parte proibitiva e la concessiva, è, e resta, un'eccezione, un'anomalia.

PARTE PRIMA.

§ 1. — **Riservata ogni disputa sulla pretesa ragione delle incompatibilità; e pregiudiziale l'argomento che altro è la regola, altro è l'eccezione: che il motivo di quella non si può addurre come motivo di questa; non ci si può riferire.**

A prescindere alle fatte considerazioni — che son critica, non esposizione e commento della legge positiva, cui vogliamo e dobbiamo sottostare — il Bianchi, che ha fatte le spese al ragionamento di seconda mano dei nostri avversarj, pur giustificando l'incompatibilità col riflesso che « *il procuratore, essendo vincolato all'ufficio, nè potendolo abbandonare, salvo per recarsi ad adempiere i doveri della sua professione, non potrebbe attendere ad altre professioni, senza scapito dell'ufficio suo principale* », aggiunge subito: « *Si fece eccezione per gli uffizi*

tassativamente menzionati e riserbati nella legge; sulla considerazione che tali uffici erano molto semplici, e il loro adempimento non portava seco molto spreco di tempo, ecc. »

Ora — essendo questa la base dei fatti — la maggioranza del Consiglio di disciplina — piuttosto che strologare, invano, e a proprio modo, intorno alla ragione e al fine della *regola* — avrebbe dovuto fermarsi, per rigore di ragionamento, all'*eccezione*: indagar di questa il motivo specifico: e riferirlo, caso mai, alla nostra compatibilità. Perchè, se è ovvio che, in un organismo di precetti, l'*eccezione* costituisce, rispetto alla regola, non diretta derivazione o attenuata conferma, ma voluta esclusione e prescritta deroga: è ovvio, del pari, che il motivo, sistematicamente logico, dell'una, non può, senz'altro, confondersi col motivo, convenzionalmente anomalo, dell'altra.

Quindi, venendo al caso particolare — noi che abbiamo, innanzi, dimostrato di rientrar, con pieno diritto, nelle previste eccezioni, sotto la qualifica che, incontestabilmente, è nostra di *professore di discipline storiche morali e filologiche* per inoppugnabili ragioni di concorde terminologia scientifica, accademica e legislativa; possiamo, semplicemente, respingere il preteso argomento avversario, con la sola osservazione pregiudiziale che la norma comune e, quindi, il motivo di essa, sempre contestato, non ci riguarda affatto, perchè, rispetto a quella, il caso nostro particolare rappresenta non conferma ma derogazione.

§ 2. — Ammesso pure che un unico motivo determini la regola e animi l'eccezione considerata non assoluta deroga ma graduale temperamento di quella; non si può mai, con retta applicazione delle norme secondarie e derivative, concludere che il principio ritenuto informatore determini la nostra incompatibilità, e, razionalmente, la confermi.

Se, si voglia, per un momento, largheggiare sulle premesse, e ritenere che al criterio della durata e dell'onere di ufficio, debba, come derivatane, riportarsi la eccezione di favore; non si arriva, in alcun modo ad intendere, come mai, con la guida dello stesso criterio informatore, accettato dagli avversarj, si possa, decentemente, giustificare la nostra incompatibilità.

Perchè; se è vero che « gli uffici tassativamente menzionati e riservati sono molto semplici e il loro adempimento non porta seco molto spreco di tempo »; è un fatto bensì incontestato che precisamente noi (neanche a farlo apposta!) abbiamo un orario limitatissimo di ufficio: inferiore, per di più, e di gran lunga, a quello prescritto pei segretarj delle camere di commercio e pei segretarj dei piccoli comuni; e uguale a quello, cui sono obbligati gli insegnanti di storia, geografia ecc. per i quali, certo, non v'è quistione che tenga avverso la chiarissima parola della legge.

Quindi, scendendo, per più evidente confutazione, al caso pratico: chi voglia per poco, a fin di spasso, applicare al caso nostro la teorica dell'incompatibilità, implicitamente accennata dalla maggioranza del Consiglio di disciplina deve, nè più nè meno, che supporre nel legislatore ragionante questa speciosità logica:

— Sono preoccupato dei molti impegni che può assumere un procuratore a tutto danno dei suoi delicati e continui doveri; e, però, dichiaro incompatibile l'ufficio di

procuratore con qualsiasi pubblico impiego retribuito. Ma, considerando che i segretarj delle Camere di Commercio e dei piccoli comuni e gl'insegnanti di discipline storiche morali e filologiche hanno orario limitato e cure semplici, ammetto all'esercizio i primi cui è fatto obbligo di star dalle 9 a. m. alle 3 p. m. in ufficio; ammetto all'esercizio i secondi che pur naturalmente cumulano e disbrigano (impiegati unici nelle amministrazioni comunali dei piccoli centri) incombenze di segretario, di ragioniere e di cancelliere di conciliazione; ammetto i terzi, professori di filosofia, di storia e geografia ecc. che sono occupati nelle scuole tre ore al giorno in media; ma..., distinguendo, distinguendo..., non ammetto, per... ragion di tempo, gli ultimi, i professori di discipline filologiche o lettere, che sono... anch'essi, come i loro colleghi, occupati per lo stesso numero di ore..... »

Conchiudendo, senz'altro, su tali amenità — bene accolte come motivi a gustosi intermezzi offerti alla nostra critica, che sarebbe altrimenti monotona e incresciosa — non bisogna, intanto, dimenticare, nel passar oltre, che un tal ragionamento, se può, caso mai, senza altrui meraviglia, sembrar bello e conveniente, pei proprj fini, alla maggioranza del Consiglio di disciplina, non può, attribuirsi — per ciò stesso — al legislatore patrio, che è tutt'altra cosa!

§ 3. — **Lo stesso articolo 43, di cui si vuol trovare e dir ragione, smentisce la ragione trovata e detta dagl'interpreti avversarj.**

Ma, accertato che, perfino accogliendo, per questa parte, le premesse degli avversarj, la incompatibilità non

ci tocca, ci piace, in secondo luogo, contrastare e confutare le stesse premesse, come arbitrarie.

Non si può, in vero, dagli elementi di fatto offertici, indurre — come, in certo senso, opina il Bianchi, e, a suo modo, ripete la maggioranza del Consiglio di disciplina — che il legislatore siasi determinato a sancire le discusse incompatibilità, pel solo riflesso che « pluribus intentus minor est ad singula sensus »; perchè, chi non voglia chiuder gli occhi alla luce del sole o, ciò che val lo stesso, la mente alla luce del ragionamento, deve convenire che l'art. 43 sta, tutto, contro il preteso concetto informatore enunciato: e per la regola e per l'eccezione com'è intesa dai nostri avversarj.

a) *Per la regola.* In fatti: è agevole rilevare che, in esso, l'incompatibilità con la pratica forense è sancita soltanto per gli ufficj ed impieghi *pubblici e non gratuiti*. Or, se determinante fosse stato il criterio della presunta mancanza di tempo; sarebbero, naturalmente, apparse e, quindi, si sarebbero, logicamente, dichiarate, bensì, incompatibili sia le funzioni esercitate per conto o a servizio di enti *non pubblici*, sia le funzioni *gratuite* esercitate per conto o a servizio di enti pubblici.

O, forse, gli ufficj *non pubblici* e i *gratuiti* si compiono fuori dello spazio e del tempo?

b) *Per l'eccezione com'è intesa dai nostri avversarj.* In fatti: nello stesso art. 43, sono dichiarati compatibili con l'ufficio di procuratore gl'impieghi di Segretario delle Camere di commercio e dei Comuni che abbiano una popolazione inferiore ai 10mila abitanti e i professori di diritto, discipline storiche, morali e filologiche. Ora, per seguire, come vogliono gli avversarj, il principio assunto a motivo della legge, e giustificare, ragionevolmente, a

quella stregua, i casi di compatibilità, per modo che, in certo senso, vi armonizzassero e non vi contrastassero; gli impieghi indicati con le eccezioni di favore, dovrebbero imporre minori oneri e richiedere minor tempo rispetto a tutti gli altri ufficj dichiarati incompatibili.

Ma chi vorrà, sul serio — scendendo alla prova dei fatti — sostenere, per esempio, che i Segretarj delle Camere di commercio di Milano o di Genova hanno minori occupazioni e minori obblighi di orario e, quindi, più tempo per adempiere i doveri di procuratore, rispetto ai Segretarj dei Comuni di Gallarate o di Chiavari (che contano più di 10000 anime): tanto che sia, per ciò appunto, da conchiuderne che i primi ufficj debbono reputarsi compatibili con l'esercizio della professione forense e i secondi incompatibili? E chi vorrà dire, inoltre, che il Segretario della Congrega di Carità, nei paesi che non superano i 10000 abitanti, ha maggiori oneri e pratiche del Segretario comunale, tanto che sia, per ciò appunto, da ritenere, che il primo non possa e il secondo possa attendere alla pratica professionale del foro?

Perciò, chi non voglia sostenere e far proprie tali stranezze — che son naturali e dirette derivazioni e applicazioni del *criterio della durata e della intensità delle occupazioni*, che animerebbe e tempererebbe, pel nostro legislatore, secondo gli avversarj, il principio dell'incompatibilità professionale, di cui ci occupiamo — lascia ai facilisti dell'ermeneutica la magra soddisfazione di scrutare, a proprio modo, e rivelare alle turbe la *mens* e la *ratio legis*, con la comoda ripetizione dei pedissequi e la olimpica sicurezza degli ignari. E, ove mai non sappia o non possa, nell'indagine concettuale, andar oltre in buona armonia col prezioso sesto senso, che

è il senso comune, ricorda, tutt'al più, umilmente, innanzi all'originalità del caso, l'insegnamento di Giuliano: « non omnium quae a majoribus constituta sunt ratio reddi potest! »

§ 4. — Altri articoli della stessa legge fanno piena la confutazione del principio indotto ed oppostoci.

Altri articoli — e precisamente quelli che seguono la disposizione, della quale si è voluto trovare, a vanvera, il motivo — non armonizzano con le premesse avversarie, di cui, in vece, possono ritenersi una solenne confutazione implicita.

Ossia — ci rincresce ripetere cose trite e, perciò, forse, tenute in dispregio dai più — il ricordo dell'elementare: « *incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, judicare vel respondere* »¹⁾), ne guida, naturalmente, a conclusione, forse affatto opposta a quella cui, alla leggiera, giunsero i nostri contraddittori.

In fatti: è ovvio argomentare che se il legislatore si fosse preoccupato degli oneri e dei doveri estranei all'esercizio forense come di cause di contrattempi e di oscitanze per un procuratore nell'adempimento del suo ufficio, e avesse, per ciò appunto, sancite le incompatibilità; non solo non avrebbe fatto distinzioni tra officj *pubblici* e *non pubblici*, *gratuiti* e *non gratuiti*, come innanzi si è rilevato; ma non avrebbe, neanche dettato, con larghezza, *stridentemente contraria alle supposte intenzioni*, l'art. 44, in cui offre, in vece, modo e riconosce, quindi, facoltà

¹⁾ Celso L. 24, D. de Legib., 1, 3.

al procuratore di occuparsi d'altro e altrove, col permettergli di eleggere, sotto la propria responsabilità, e con le forme dell'articolo 51 del regolamento 26 luglio 1874, *uno o due* e, per circostanze speciali, anche *tre* sostituti, che possano rappresentarlo, ai sensi dell'art. 45, « *per tutte le conseguenze di diritto* » e, giusta l'art. 46, « *alle udienze pubbliche ed a quelle dei presidenti e giudici delegati* ».

Perchè è evidente per ognuno che le due note comprese nell'art. 44 e nei seguenti — il prevedere, cioè, e il consentire, con istraordinaria liberalità, la sostituzione nella rappresentanza, perfino in quanto questa ha di più solenne — non concorrono, logicamente, ad integrare il concetto, preferito dagli avversarj, che la legge abbia voluto interdire al procuratore ogni altra forma di esplicazione della sua attività; ma giovano, per contrario, a far supporre e indicare, nel legislatore, il proposito di voler assicurare il preciso svolgimento dei giudizj e il retto adempimento delle assistenze legali, *senza incatenare rappresentanti o difensori*, ma offrendo loro i mezzi adatti a bene attendere, anche per interposta persona, legalmente riconosciuta, agli assunti doveri di patrocinio e di difesa.

PARTE SECONDA.

a) — Cenni di motivi per la regola della incompatibilità.

§ 1. — Il primitivo concetto dell'avvocato e del procuratore profilati, nello schema originario della legge, come esercenti un ufficio pubblico.

L'originario schema della legge proposto dal Ministero e approvato dal Senato cominciava dichiarando: « *L'eser-*

cizio della professione di avvocato e di procuratore è un pubblico ufficio, ed è regolato dalle disposizioni della presente legge »¹⁾.

Ossia: l'avvocato e il procuratore vi si profilavano, innanzi tutto, con caratteri, voluti e dichiarati, di *ufficialità*; e, in coerenza, vi si dettavano, appresso, le norme regolatrici della loro funzione.

Così — per addurre un esempio, che ci restringa appunto al caso nostro — l'esercizio professionale, dichiarato *ufficio pubblico* nell'art. 1^o, si diceva incompatibile *con qualunque ufficio od impiego pubblico* negli art. 13 e 43. Quindi, le disposizioni, armoniche, s'intendevano nella loro reciprocanza.

E mentre, da una parte, la teorica delle incompatibilità, sfiorata nella digressione introduttiva a questo capitolo, non era, almeno nella forma, rispetto al principio regolatore, snaturata; appariva, d'altra parte, spiegabile la restrizione delle incompatibilità dell'*ufficio pubblico forense* soltanto con *uffici ugualmente pubblici*.

Tale constatazione apre uno spiraglio di luce, che svela, se non c'inganniamo, nitido, uno dei varj e veri motivi determinanti la sanzione delle incompatibilità.

Queste, in fatti, ci si presentano, nella storia della legge, logicamente derivate dalla formola, tanto discutibile per intimo contenuto quanto stringata per convenienza esteriore: — *un ufficio pubblico* (esercizio di avvocato e procuratore) *è incompatibile con qualunque altro* —²⁾. Ci si presentano,

¹⁾ Cfr. Atti Parlam. Allig. 28 e 49 sopra citati, pag. 9 e 13.

²⁾ Nel testo definitivo della legge, fu soppressa, nell'art. 1^o, la dichiarazione che l'esercizio dell'avvoceria e della procura è ufficio pubblico. Di qui: — l'alterazione della figura giuridica, prima disegnata e presentataci, del procuratore; la mancata rispondenza tra gli articoli 1^o, 13 e 43;

cioè, d'indole, non materiale, ma morale e civile: dettate per evitar, non oscitanze o contrattempi, ma contraddizioni e conflitti di doveri e d'interessi, di ufficj e di gerarchie, nella stessa persona.

Onde, apparisce che il gretto criterio della disponibilità delle ore, messo innanzi dagli avversarj, come unico o predominante motivo delle incompatibilità, certamente non fu unico; forse, fece capolino più tardi; o, forse, non fu tenuto in conto mai!

§ 2. — Il ricordo e l'influsso della legislazione francese.

È, più e meno, evidente, qua e là, nel nostro insieme di istituti e di norme forensi, il ricordo e l'influsso della legislazione francese.

la violazione di quel qualsiasi primo concetto informatore delle incompatibilità; la incongruenza nel limitare queste ai soli uffici pubblici; di qui, in fine, il principio che appare regolatore e informatore, senza alcun fondamento di diritto, e che può concretarsi nella speciosa formola: « *una professione liberale è incompatibile con qualunque ufficio pubblico* ».

Che la sanzione della incompatibilità derivasse, logicamente, dalla dichiarazione fatta nell'art. 1.º; ritenne già l'on. Larussa, il quale, discutendosi, alla Camera dei deputati, l'art. 13, disse, testualmente: « *Mi ero iscritto a parlare su quest'articolo con l'intendimento di combatterlo; dappoichè, a mio modo di vedere, l'incompatibilità che in esso si stabilisce porta seco una violazione al principio della libertà dell'esercizio del patrocinio che è una facoltà ingenita all'uomo e sviluppata nel seno della società, e non un'emanazione o concessione del potere civile. Riteneva che la mia tesi aveva fatto un gran cammino, quando, votandosi l'art. 1.º della legge, si tolsero le parole « è un pubblico ufficio » importanti la definizione della professione di avvocato. Nel punto in cui lo esame dell'art. 13 è arrivato mi trovo sopra opposto terreno, essendosi manifestata la tendenza alla conservazione tuttavia delle incompatibilità con determinarsi quali professioni debbono dichiararsi incompatibili e quali compatibili.... ora probabilmente si escluderanno come incompatibili professioni compatibilissime e viceversa.*

Cfr. *Atti parlam.* Sess. 1873-74, Legisl. XI, Sess. III, Vol. III, pag. 2652.

In generale. — Fu opportunamente osservato dagli scrittori che: sebbene torni spesso, tanto comodo quanto arbitrario, il ritornello « che gli ordinamenti italiani sono copiati sulla falsariga di quelli francesi »; tuttavia non può, in questa legge professionale, non riconoscersi « che le forme dell'avvocatura francese dovettero innestarsi organicamente nel tronco italiano, perchè era comune ai due paesi l'origine della istituzione: e, per simiglianza di caratteri etnici e nazionali, le note fondamentali della vita sociale dovevano essersi mantenute non troppo difformi attraverso i secoli » ¹⁾. Fu, inoltre, rilevato in Parlamento, dall'on. Tegas, che i Consigli professionali proposti per l'Italia ricordavano quelli aboliti dalla Costituente e risorti, poco dopo, in Francia ²⁾. Fu, infine, citata, dall'on. Vigliani, nella discussione alla Camera, l'ordinanza regia pubblicata sotto il ministro Peyronett nel 1822 ³⁾.

In particolare. — Trattando precisamente delle *incompatibilità* il primo commentatore della nostra legge ⁴⁾, ne notava « l'imperfezione *su questo proposito* » attribuendola « alla confusione durata fin qui nella legge e nella giurisprudenza francese ». E, reputando, per ciò, « non inutile un breve cenno tanto dell'una che dell'altra per l'intelligenza dell'art. 13 », trascriveva, a presupposto pel commento, l'art. 42 della citata ordinanza del 1822, che dice: « *La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de*

¹⁾ Dig. Ital. Vol. IV. Part. II, pag. Storia della legislazione comparata sull'avvocatura.

²⁾ *Atti Parlam.* Legisl. XI. Sess. III. Vol. III. 2608.

³⁾ Id. Ibid. 260.

⁴⁾ Cfr. *Giurispr. Ital.* Serie III. Vol. XXVI. Parte III. pag. 141

celles de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous préfet, et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gage et ceux d'agent comptable; avec toutes espèces de négoce — En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires »¹⁾.

Qui chiari traspariscono, e si delineano, se non c'inganniamo, due concetti informativi delle incompatibilità:

- a) l'autonomia dell'esercizio;
- b) il decoro della professione.

Autonomia: — e, quindi, indipendenza dal potere giudiziario (*ordre judiciaire*) e dal potere esecutivo (*préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture*).

Decoro: — e, quindi, esclusione di quanti vivono di speculazioni (*emplois à gage, agent comptable, toutes espèces de négoce, agent d'affaires*).

Qui si trovano, inoltre, se non c'inganniamo, distinte, specificate, enumerate, le stesse incompatibilità sancite, poi, con locuzioni comprensive, nella legge italiana.

Autonomia: — e, quindi, indipendenza da ogni vincolo gerarchico (*qualunque impiego od ufficio pubblico non gratuito*).

Decoro: — e, quindi, esclusione di uomini dediti agli affari minori e, quasi diremmo, volgari (*sensali, agenti di cambio*).

Ossia: il concetto della disponibilità del tempo non entra affatto a regolare le incompatibilità.

Se non che... il classico Crono si cibava di pietre; e l'immagine del vecchio divoratore ben ci rassicura che

¹⁾ Cfr. anche *Dalloz: Repert. v. Advocat n. 164.*

quanto gli si riferisce può sparire, presto inosservato, nelle immani sue ganasce!

§ 3. — **Le guarentigie di dignità ed indipendenza onde si vollero circondare le professioni forensi.**

Considerando i caratteri, il contenuto ed il posto nella vita sociale delle due professioni forensi, alcuni scrittori, consapevoli dei precedenti e degli influssi dottrinali e legislativi, ritennero che base delle norme relative alle incompatibilità fu la considerazione che « gli avvocati e i procuratori non possono, senza pericolo per il buon esercizio, e l' *indipendenza* e la *dignità* della loro professione assumere incondizionatamente altre funzioni, specialmente se non gratuite » ¹⁾ Ed altri, non meno esplicitamente, affermarono che le restrizioni furono ispirate a un ideale elevatissimo delle professioni legali in quanto « mirano a mantener queste all'altezza del servizio che devono rendere », facendole incompatibili « con quegli impieghi pubblici che creerebbero un *vincolo di soggezione* fra l'avvocato e l'autorità gerarchicamente superiore » ²⁾.

Inoltre, tutte le consimili incompatibilità o previste in altre leggi italiane ³⁾ e straniere ⁴⁾, o proposte nei con-

¹⁾ C. Cavagnari ed E. Caldara, in *Dig. Ital: Avvoc. e procur.*; Vol. IV parte II.

²⁾ Maroni. *Encicl. giurid.* Avvoc. o procur.; Vol. I, parte V, 151, 154, 155 *passim*.

³⁾ Art. 1458 cod. civ.; art. 256 cod. proced. pen.

⁴⁾ Cfr. disposiz. Belgio, Olanda, Russia: leggi 20 novembre 1864; 25 maggio 1874; 7 gennaio 1876.

gressi giuridici ¹⁾ e nel Parlamento ²⁾ o applicate già estensivamente dai Consigli dell'Ordine ³⁾ ebbero, come fu notato, tendenza « a rendere più scarse e meno pericolose, nell'esercizio dell'avvocatura, le occasioni di errare » ⁴⁾.

In fine, nel trattare appunto delle incompatibilità che « indefinitamente estese, avrebbero inflitto grave detrimento al diritto privato e alla libertà del lavoro, con esagerazione senza riscontro di altri tempi » il relatore della commissione parlamentare, intorno all'art. 13, ebbe a dire, precisamente: « Miriamo bensì ad elevare il prestigio e la dignità della consulenza giuridica; circondiamola pure di tutte *le guarentigie d'indipendenza, di moralità e di scienza*; ma ben altro è il circoscrivere l'intelligenza e l'attività di un cittadino in una specie di confino professionale, e, con una specie di privilegio negativo, il proibirgli la esplicazione legittima delle sue facoltà intellettuali ed economiche » ⁵⁾.

Per i fatti rilievi, in genere, e per queste ultime parole, in ispecie — onde s'intravede, di scorcio l'idea in-

¹⁾ *Congresso giuridico di Roma*: — Per il decoro dell'avvocatura e della magistratura; per togliere di mezzo abusi e fatti deplorabili che tutti gli avvocati e i magistrati conoscono; per evitare che a taluno l'alta funzione del giudicare serva di comoda *réclame* per i propri interessi professionali; bisognerebbe, senz'altro, stabilire incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e procuratore e l'ufficio di vice-pretore onorario nella stessa sede giudiziaria.... —

²⁾ *Atti Parlam.*: Tornata del 17 luglio 1888: *Proposta dell'on. deputato Diligenti*, approvata dalla Camera e respinta dal Senato, di comprendere, nell'art. 15 del testo unico della relativa legge, come incompatibili all'ufficio di membri della Giunta Provinciale Amministrativa gli avvocati e i procuratori.

³⁾ Il Consiglio dell'Ordine di Parigi.

⁴⁾ *Dig. Incomp.* IV, III N. 194; pag. 671.

⁵⁾ Cfr. *Atti parlam.* Allig. 49-A, citato pag. 11.

formatrice del compilatore — si ha valida ragione per, logicamente, confermare l'opinione che la natura di tali incompatibilità fu altamente morale e civile ¹⁾, non gretamente materiale e bottegaja.

Se, quindi, si mirò, tra l'altro, con quelle, ad assicurar decoro, per autonomia, all'avvocato e al procuratore, sottraendoli a ogni vincolo gerarchico ²⁾, e non si volle contare, da curiosi fratelli trappisti, i quarti d'ora di occupazioni a professionisti che sanno e possono bene occupare il tempo e mettere a profitto studj e attitudini molteplici: l'asserzione dei nostri avversarj apparisce, nella sua absolutezza, ancora una volta, comicamente gratuita.

b) — **Cenni di motivi per le eccezioni alle incompatibilità.**

§ 1. — **I favori sporadici a classi di funzionarj, per ragioni economiche.**

Mentre, alla Camera dei deputati, si discuteva l'articolo 13, e si era sulla via delle concessioni di favore, l'on. Lesen ³⁾ propose che l'eccezione fatta pei segretarj comunali fosse estesa a favore dei segretarj delle Camere di Commercio: osservando, tra l'altro, che questi come quelli, hanno *stipendio meschino che non potrebbe*

¹⁾ Cfr. *Atti parlam.* Ibid. pag. 7.

²⁾ Tale concetto ricorre, spesso, in tutta la discussione, motivo predominante non pure delle norme d'incompatibilità, ma della legge intera. Cfr., tra gli altri, i discorsi: dell'on. Massei e dell'on. Della Rocca a pag. 2578 e seg.; 2610 e seg.; del vol. cit. degli *Atti parlam.* e le relazioni Oliva, De Filippo, Vigliani.

³⁾ *Atti parlam.*: Torn. del 25 marzo 1874. Legisl. XI, Sess. III, Vol. III. Pag. 2651-52.

bastare ad una persona di merito e dotta La Commissione parlamentare, prima, e il Ministro di Grazia e Giustizia, poi, accettarono l'aggiunta, E la Camera, senza alcuna osservazione, approvò.

Qui un motivo di eccezione alle incompatibilità non deve indagarsi, ma è dichiarato, direttamente, pei segretarj delle Camere di Commercio, e, indirettamente, pei segretarj dei piccoli Comuni, ai quali l'on. Lesen riferisce la sua proposta.

Per ciò, il concetto economico entra, esplicitamente, nel conto; e ci si rivela, con esso, determinante, una considerazione di favore a una particolare classe di funzionarj.

Così, il criterio del tempo, comodamente elevato a ragione unica della norma dai nostri avversarj, perde, in modo positivo, la sua importanza assoluta.

§ 2. — **La confusione dei concetti di compatibilità e di capacità.**

Anche, e appunto, per l'eccezione riferita ai professori di discipline storiche, morali e filologiche — che avrebbe potuto trovar piena giustificazione nella maggiore, e, quasi direi, singolare, disponibilità di tempo, propria di quella classe di funzionarj — il legislatore adottò criterio ed addusse motivo diverso da quell'unico trovato, a occhio e croce, dai riveriti avversarj, tuttavia fermi ad esclamare: « *O gran ministro di natura, Tempo, che, ratto, senza posa, voli....* » con quel che segue.

In fatti, l'on. Mancini — che lumeggiò l'eccezione di favore proposta dall'on. Ercole, con un discorso magnifico, tutto ispirato all'antico concetto della scienza giuridica, come *divinarum et humanarum rerum notitia, justis et*

jnusti scientia — recava, nel classico giro del periodo abbondevole, gli esempi del Vico e del Giannone, eccelsi per quell'ampia cultura, che si estende, versatile e varia, ai molteplici rami del sapere attinenti alla vita individuale e sociale dell'uomo, al pensiero, all'arte, alla storia, agl'istituti, alle leggi. E dal concetto e dagli esempj traeva argomento per sostenere che, in omaggio alla tradizione italica, non doveva esser tolto modo ai cultori di diritto di occuparsi di lettere e filosofia, e che non doveva, quindi, esistere, nella pratica, incompatibilità tra professori di discipline storiche, morali e filologiche e avvocati e procuratori.

Inoltre, l'on. Oliva, che svolse e celebrò le idee dell'on. Mancini, attingendo i supremi fastigi di quei pensieri, affermava doversi la grande scienza del giusto e dell'ingiusto, la grande arte del buono e dell'equo considerare come « sistema di corollarj desunti e nascenti dalla cognizione dell'ordine universo » come risultato « della contemplazione del mondo sociale dall'altezza dell'ordine cosmico » che renda noti « i rapporti degli uomini o creati dalle permanenti necessità della natura, o congegnati dalla libera attività nella doviziosa varietà di forme, nascenti dal moto economico o dalle convenzioni ». Ed, esaltato al glorioso ricordo della rinascenza italica, che, per associazione degli studj delle lettere con quelli del giure, vanta, insigni nei secoli, i nomi del Poliziano e dell'Alciato, veniva anche lui, alle identiche conclusioni pratiche circa le incompatibilità forensi, apparse ingiusto impedimento al progresso degli studj per i versati nell'uno e nell'altro ramo dello scibile.

Quindi — senza caldeggiare la giustezza delle idee sopra enunciate, che reputiamo, anzi, con l'on. Cogliolo,

più belle che vere ¹⁾ o, se è lecito, belle e vere insieme, sol quando ci si elevi a considerare le supreme ragioni e gli ultimi nessi delle cose — reputiamo doversi ritenere che un nuovo criterio consigliò l'eccezione pei professori: e fu il criterio della *capacità*.

E — senza discutere le aspre censure rivolte, per ciò, al legislatore, che, con ibrida confusione, s'ispirò al concetto della *capacità*, per temperare, a suo modo, l'*incompatibilità*, di essenza distinta e diversa — possiamo, ben dire che un altro motivo, esplicitamente, qui ci si rivela, diverso da quello apparso unico e determinante agli avversarj, a cui, dopo tante smentite, dirette e indirette, non resta omai più ombra di argomento a sostegno della novissima affermazione oppostaci, anch'essa, come le altre due precedenti e come tutta la deliberazione, arbitraria.

— — —

Nell'unire le varie fila di quest'ultima parte della nostra trattazione, ci pare di avere, con ogni sorta di argomenti, dimostrato che la terza asserzione avversaria non ci si può riferire e che, ad ogni modo — anche considerata, per uno strano processo logico, a noi riferibile — non ha, in sè e per sè, valore alcuno ed efficacia di sorta; sia perchè il ragionamento e la dottrina, la semplice parola e tutto il contesto della legge le si oppongono e la respingono; sia perchè il ricordo delle legislazioni straniere e la storia delle disposizioni nostre, positivamente, ci mostrano, concordi, che alla regola delle incompatibilità guidarono, tra l'altro, i concetti di autonomia e di decoro professionale; e che alle eccezioni condussero, tra l'altro,

¹⁾ Cfr. lett. in appendice, pag.

i concetti economici e di capacità: questi e quelli affatto distinti, diversi, e, diremo, remoti dal criterio della disponibilità del tempo, indotto e dichiarato dagli avversarj, sol pensosi, come si è detto e si sa, di *continuità* e *delicatezza* di doveri professionali!

Sicchè — vagliando, ai lumi di serena e sana critica, il *pensiero staccato* della maggioranza del Consiglio di disciplina, curiosamente volta a indagare l'intima e ultima ragione della norma, di cui pur non intese nè la precisa parola nè la logica portata — ci soccorre, irresistibile, il Giusti, con l'epigrammatico:

consiglierei piuttosto il signor Neri
a volersi *staccar* dai suoi *pensieri*!

Ricapitolando, in fine, le varie considerazioni, innanzi tripartite; integrando i due articoli della legge che ci riguardano, innanzi dimostrati connessi; intendendone le parole e lo spirito, innanzi determinati e chiariti; resta, in ogni modo e sotto ogni aspetto, confermata — contro ogni parte e tutto l'insieme del deliberato oppostoci, cui non soccorre nè argomento nè prova — la piena verità del nostro assunto: « che i *professori di diritto* dell'art. 43 non possono essere se non quelli definiti nell'art. 13 anche come *professori di discipline storiche morali e filologiche*; che, tra questi, non possono essere non compresi i *professori di lingua e letteratura italiana in un istituto pubblico*. »

Quindi, il nostro buon diritto all'iscrizione all'albo dei procuratori, apparisce, com'è, sancito dalle leggi, convalidato dalla dottrina degli scrittori, riconosciuto dalla costante giureprudenza. E, come tale, deve avere attuazione, trionfando d'inconsapevolezze e di arbitrij.

E a noi basta aver ciò dimostrato, con severe indagini, alla nostra mente e alla nostra coscienza di studiosi, prima che alla sapienza e alla rettitudine dei giudici, i quali, pronunziando l'alta parola, avranno — non certo per noi — occasione di ricordare, anche una volta, il dettato del La Rochefoucauld: *« essere le opinioni degli uomini niente altro che i loro interessi formulati ! »*

Giov. Cuomo

I DOTTI D'ITALIA

FAVOREVOLI ALLA NOSTRA TESI.

Tra il superbire dei profani, che trinciano sentenze,
a cui converrebbero — epigrafe o epigramma — i versetti
di Ser Giovanni Fiorentino

.... Va belando come Pecorone
facendo scritti e non ne sa boccata,

raccogliamo — insigne conferma del nostro umile dire —
i responsi onde ci onorarono filologi e giuristi, di cui il
nome alto e chiaro suona elogio nazionale presso i dotti
di tutte le genti.

E le voci che qui risuonano, autorevoli, ad ammonire
e illuminare, giungono, con gli evocati ricordi non lon-
tani della prima giovinezza, care al vigile orecchio, sacre
al memore pensiero, non dileguata eco di quelle, che me,
povero e solo, educarono, ultimo milite, coi libri, negli
Atenei, al culto degli studj severi, che non soffre e di-
sdegna contaminazione d' inferiori e di orecchianti.

Onde, su le mediocri competizioni della comune vita
— ove facili allignano, il rancore mal represso, l' invidia
mal celata, il tornaconto meschino — lo spirito si eleva,
per la parola dei maestri, pago di piena ragione, nei se-

reni campi in cui il Diritto non ha sottintesi, la Giustizia non è interesse, il Valore non ha paure.

E tanto, ci basta — conforto ed orgoglio — a ristorarci dalle meschine fatiche polemiche, che sarebbero state assai monotone ed incresciose, se non si fossero, ogni tanto, volte ad argomenti offertici, di cui bella virtù era risparmiare ogni tensione d'intelletto per una risposta, e farci dare con amici del cuore in sonore e sane risate!

Formulai il mio quesito, così, a professori di filologia e diritto nelle Università d' Italia :

« Si disputa sul significato, la comprensione e l'estensione della locuzione: « discipline filologiche » per decidere intorno a un caso d'incompatibilità professionale.

La legge del 1874 « *sull'esercizio delle professioni di procuratore ed avvocato* » sancisce, tra l'altro, negli articoli 13 e 43, che con le due professioni forensi è incompatibile qualsiasi impiego retribuito tranne quello di *professore di discipline storiche, morali e FILOLOGICHE*, nelle *Università, nei Licei* E NEGLI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI.

Ora, io — laureato in lettere e legge, e insegnante d'*italiano* nelle scuole medie — credo di poter godere dei benefizi sanciti dal legislatore a favore *dei professori di discipline filologiche*: di potere, cioè, col pubblico insegnamento di lingua e lettere italiane, esercitar l'avvocatura e la procura; poichè ritengo che l'insegnante d'*italiano in una qualsiasi scuola media* possa e debba considerarsi appunto *professore di discipline filologiche in un istituto pubblico*.

Tale modestissima opinione ha fondamento :

a) sulla comune conoscenza che quante sono le lingue tante sono le filologie: e quindi, vi è una filologia classica; una filologia romana, ecc.;

b) sulla certa differenza, o, meglio, sulla distinzione, nel caso necessarissima, tra *discipline filologiche* e *filologia*, che stanno come le parti al tutto, come gli studj singoli al nesso organico delle ragioni ul-

time; come le discipline storiche (geografia, cronologia, numismatica, paleografia, ecc.) stanno alla storia; come le discipline sociali (statistica, economia, scienza delle finanze ecc.) stanno alla sociologia;

c) sulla più accettata divisione dell'enciclopedia filologia adottata e riportata anche dal Manuale dell'Inama, secondo la quale la *grammatica*, la *retorica*, la *metrica*, la *storia della letteratura* (insegnate, rispettivamente, nelle scuole medie) sono appunto DISCIPLINE FILOLOGICHE, le prime tre *fondamentali*, l'ultima *sostanziale*.

Onde, parmi che se il legislatore avesse detto *insegnanti di filologia*, la disputa avrebbe avuto parvenza di ragione; perchè la filologia *stricto sensu* può dirsi professata soltanto nelle Università.

Ma se il legislatore parla di *discipline filologiche* professate *nei licei e negli altri istituti pubblici* — come fa per le storiche e le morali — quali materie, se non la lingua e le lettere, sarebbero comprese in quella locuzione così chiara e così determinata nei suoi riferimenti che la compiono e la lumeggiano?

Su tutto ardisco invocare l'alta e serena sua parola giudicatrice: per sapere, conchiudendo, con la conferma o il rigetto delle esposte premesse, particolarmente, se *le materie letterarie* insegnate in una scuola media possano o debbano annoverarsi tra *le discipline filologiche*: e se quindi, bene o non, si consideri, *professore di discipline filologiche* chi, munito di laurea dottorale, insegni lingua e lettere italiane in una scuola media. »

Il prof. Francesco Torraca, ordinario di letteratura italiana, incaricato di letteratura comparata della R. Università di Napoli: — premesse molte e dotte considerazioni — venuto al caso nostro, insegna, testualmente:

Napoli 8 ottobre 1905.

Io credo che le parole « discipline filologiche » designino le discipline letterarie, la letteratura nel senso più largo, « le umane lettere ». Il che mi ricorda che, nel curioso libro di Marciano Capella, *Le nozze di Mercurio con la Filologia*, Mercurio fa intervenire alle nozze le sette arti del Trivio e del Quadrivio (Grammatica, Rettorica, Dialettica, Aritmetica ecc.), le quali insegnano alla sposa, l'una dopo l'altra, tutto ciò che sanno.

Con la speranza di aver soddisfatto il suo desiderio, mi dichiaro

Suo dev.mo

Francesco Torraca

* * *

Il prof. Girolamo Vitelli, ordinario di letteratura greca del R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, corrispondente della R. Accademia dei Lincei di Roma ci scrive:

Roma 9 ottobre 1905
(Albergo S. Chiara).

Preg.mo signor Avvocato

Poichè la legge del 1874, come Ella mi scrive, dichiara incompatibile con le due professioni forensi ogni pubblico impiego retribuito, tranne quello di *professore di discipline storiche morali e filologiche*, non può esser dubbio, mi pare, che l'insegnamento d'Italiano, da Lei te-

nuto in scuole medie, non è incompatibile con le professioni forensi. A chi può venir mai in mente che l'insegnamento, sia di lingua, sia di grammatica, sia di letteratura italiana ecc. non sia insegnamento di *discipline filologiche*? ¹⁾ Mi maraviglio che si discuta su questo — e temo persino di non avere inteso bene ciò che Ella mi scrive ²⁾.

Con distinta stima

Suo Dev.mo

G. Vitelli

* * *

Il prof. Vittorio Cian, ordinario di letteratura italiana della R. Università di Pisa:

Ceres (Torino) 9 ottobre 1905.

Pregiatissimo Signor Avvocato Cuomo,

Ricevo la Sua lettera, respintami quaggiù mentre attendo a fare i bagagli per la partenza — e per evitare un ritardo, anche breve, preferisco rispondere *currenti calamo*.

Currenti calamo, dunque, ma con piena coscienza, rispondo che, secondo me, con le parole *discipline filologiche*, il legislatore intendeva designare, forse con discutibile esattezza, le discipline *letterarie* propriamente dette, le quali con le discipline *storiche* e con quelle *morali*, cioè *filosofiche*, formano il ciclo completo delle materie che si insegnano nelle Facoltà di Filosofia e Lettere ³⁾.

Mi creda con ossequio

V. Cian

della R. Università di Pisa

* * *

Il prof. Vincenzo Crescini, Ordinario di storia comparata delle letterature e delle lingue neo-latine dell'Università di Padova:

Roma, li 12 ottobre 1905.

EccoLe il brevissimo cenno di risposta da Lei cortesemente invocato.

Non v'ha dubbio: — se Ella è dottore in Lettere ed insegna, per conseguenza, Letteratura nelle scuole secondarie, Ella esercita magistero

¹⁾ Viene in mente al Consiglio di disciplina dei procuratori di Salerno; e Le par poco?

²⁾ Ha inteso benissimo; *incredibilia sed vera!*

³⁾ Cfr. circa la precisa rispondenza della divisione e della terminologia, i regolamenti universitari del 1876, 1883 e 1891, che abbiamo innanzi ricordati.

filologico, e può, in pari tempo, giusta la legge ricordatami, professare l'avvocatura.

La cosa mi sembra chiarissima, e deve avere di sicuro *precedenti* non pochi ¹⁾).

Di Lei dev.mo

V. Crescini

* * *

Il prof. Ludovico Zdekauer, ordinario di storia del diritto italiano, incaricato di storia del diritto romano della R. Università di Macerata, libero docente di Storia del diritto italiano della R. Università di Siena:

Macerata 13 ottobre 1905.

Egregio Avvocato,

Secondo il mio parere, che Ella mi fa l'onore di chiedere, non si può seriamente dubitare che Ella debba essere considerato come insegnante discipline filologiche, giacchè tali sono certamente la grammatica, la metrica, la stilistica, e la storia di letteratura.

Pur tuttavia, non potendo credere che cotesto Consiglio di Disciplina senza gravi ragioni contesti un evidente suo diritto, ritengo che sarebbe stato bene che V. S. avesse dilucidato meglio questo punto, e mi avesse detto chiaramente su quali argomenti cotesto Consiglio fondi i suoi dubbi.

Mi creda, con ossequio

dev.mo

L. Zdekauer

* * *

Il prof. Ludovico Zdekauer predetto — dopo la nostra risposta — ci riscrive:

Macerata 17 ottobre.

Egregio e caro signor Avvocato

Mi dispiace di non avere tempo per rispondere in modo esauriente alla cortese Sua lettera, nella quale Ella ritorna a chiedere il mio parere intorno alla interpretazione degli articoli 13 e 43 della legge del 1874: ma credo che basteranno poche parole per giustificare, quanto già ebbi a dirle nell'ultima mia, che ora pienamente confermo.

Le ragioni per cui io credo che la carica d'insegnante italiano in una scuola secondaria non sia affatto incompatibile con la carica di notaio e procuratore, sono di due specie: sono ragioni storiche e ragioni d'indole giuridica.

¹⁾ Altro che, illustre professore!

La facoltà delle *Arti liberali* negli Studi generali del nostro Medio evo, comprendeva appunto la Grammatica, la Rettorica e — *bast not leart!* — il Notariale.

Attraverso queste varie scuole si saliva alla facoltà più alta di diritto civile, che alla sua volta culminava nell'insegnamento del diritto canonico: *artium magister* e *iuris utriusque doctor*, sono due titoli che si completano, ma non si escludono, e che naturale danno il diritto di insegnare, sia nelle scuole delle *Arti liberali*, sia in quelle di diritto.

Non vi è dunque alcuna incompatibilità tra l'insegnamento delle *Arti liberali* e l'esercizio forense.

Questo per la parte storica.

Quanto alla parte giuridica Ella ha già egregiamente sviluppato l'ordine d'idee giuste. Nè la storia, nè la morale, nè la filologia, astrattamente parlando, sono scienze; ma scienze sono invece: la Storia antica, la Cronologia, la Diplomatica e la Paleografia.

Scienze sono la filosofia teoretica, la morfologia delle lingue, la grammatica, e via dicendo.

Come non esiste una « *Filosofia* » in astratto, ma solo una *Logica*, una *Metafisica*, et cetera, così non si può parlare di *Filologia*, ma solo di varie discipline filologiche, che nel loro insieme formano la *Facultas*, alla quale danno il nome. Forse il *Diritto* è una scienza? No di certo; è un concetto astratto, che ispira e dà vita al Diritto civile, alla Procedura, alle discipline amministrative et cetera. Quel che si dice della *Storia*, della *Morale*, della *filologia* vale con ugual ragione del *diritto*. Ella, perchè notaro, nel nostro m. e., avrebbe avuto *ipso iure* il diritto d'insegnare grammatica; anzi i più grandi notai del secolo di Dante, — Boncompagno, Lapo Gianni, Ranieri di Perugia — furono grammatici e poeti. Ed il nostro insegnamento d'Italiano, a che cosa si riduce in sostanza? Ad un pallido riflesso del vecchio ed altamente stimato insegnamento della *Grammatica*, che era già una scienza a sè, con una laurea sua, e delle più onorate.

Vedo che il foglio sta per finire, e temo di non averlo contentato. Troppo sarebbe da dire sulla questione; che non oso chiamare elegante, perchè è tanto semplice, che *parla* vuol dire averla risolta.

Mi creda, con ossequio

dev.mo

L. Zdekauer

* * *

Il prof. Enrico Cocchia, componente del Consiglio Superiore della P. I., ordinario di letteratura latina, incaricato di grammatica latina e greca, libero docente di letteratura tedesca della R. Università di Napoli:

Badia di Cava, 14 ottobre.

Carissimo prof. Cuomo,

Vidi a Roma la lettera, che avevate indirizzata all'amico Vitelli, e conosco la risposta che ne avete ricevuta.

Sul punto, però, di formulare il mio pensiero, sono sorpreso da

un dubbio. Io non conosco la dicitura precisa della legge del 74, e in questioni giuridiche la parola è tutto.

La questione, che voi fate circa l'estensione delle *discipline filologiche*, non può essere risolta se non nel senso da voi proposto. Esse comprendono la *letteratura* e la *grammatica*, la *stilistica* e la *retorica*.

Ma il quesito potrebbe essere un altro.

Poichè la legge considera come incompatibile colla professione di *procuratore* e di *avvocato* l'esercizio di un *pubblico impiego retribuito*, è possibile che ne escluda quello di *professore-impiegato*? O intende di riferirsi all'esercizio *libero* o *privato* di maestro di lettere, di storia, di filosofia?

Dalla vostra lettera ciò non risulta. È questione dunque di vedere se nella legge ci è proprio il « *tranne quello* », che voi ne riferite, e se il *quello* si riferisce proprio al « *pubblico impiego retribuito* », di cui è parola dianzi.

In tal caso non intenderei neppure la possibilità del dubbio, che voi avete formulato, quando è così chiara l'antitesi tra « *ogni altro* » e « *tranne* ».

Credetemi sempre

vostro

Cocchia

* * *

Il prof. Comm. Enrico Cocchia — avuti i chiesti chiarimenti di fatto —
riscrive:

Carissimo prof. Cuomo,

Avevo bisogno di conoscere il testo preciso dell'articolo della legge, anche per il fatto che voi l'avevate riassunto in modo affatto sommario. Ma dopo l'attenta lettura, che voi me ne avete procurata, stento a capire la possibilità dell'equivoco, a cui ha dato luogo.

L'interpretazione è così ovvia e sicura, che si può discutere bensì il principio, a cui quella prescrizione si conforma, ma non le applicazioni a cui dà luogo.

L'articolo, come si scorge chiaramente, non conteneva a principio l'ultimo comma. E, nel suo contenuto, dichiarava compatibile colla professione di avvocato un insegnamento giuridico di qualunque grado, anche se fosse stato retribuito.

Parve, forse in seguito, questa limitazione soverchiamente eccessiva. E, con una scappatoia, si pareggiarono senz'altro ai professori di diritto i professori di discipline storiche morali e filologiche.

È un modo certamente goffo questa estensione di un privilegio, limitato a una sola categoria di persone. E la forma, in cui è espressa, è sotto ogni aspetto infelice.

Ma non vi può essere dubbio che i professori di discipline filologiche sono i professori di lettere; e che, essendo — nel testo dello

articolo — esclusi dall' incompatibilità i professori di università, di liceo e di ogni altro Istituto pubblico, resta per conseguenza consentito l'esercizio della professione d'avvocato a tutti i professori di lettere nelle Scuole medie.

Ogni altra interpretazione sarebbe contraria alla parola e allo spirito della legge, se non alle intenzioni prime del legislatore.

Credetemi con affettuosa stima

vostro
Cocchia

* * *

Il prof. Giovanni Lomonaco, straordinario di Diplomazia e storia dei Trattati, libero docente di diritto civile, introduzioni alle Scienze giuridiche e Istituzioni di Diritto Civile della R. Università di Napoli :

Napoli, 14 ottobre 1905.

Egregio Avvocato,

Gli scrittori definiscono la filologia: la disciplina che studia la lingua e la letteratura di un popolo. Ecco perchè *l'insegnamento dell'italiano* a me sembra che non possa escludersi dalla serie delle *discipline filologiche*, mentovate nella legge del 1874.

Con stima.

Devotissimo
G. Lomonaco

* * *

Il prof. Carlo Francesco Gabba, Senatore del Regno, Ordinario di Diritto Civile e Incaricato di Filosofia del Diritto della R. Università di Pisa, Incaricato di Filosofia del Diritto del R. Istituto di Scienze Sociali « Cesare Alfieri », di Firenze, Socio della R. Accademia dei Lincei di Roma :

Lodi 14 ottobre 1905.

Egregio Professore G. Cuomo — Salerno.

EccoLe la mia risposta alla interpellanza da Lei rivolta:

Non è dubbio per me che la legge del 1874 *sull'esercizio degli uffici di procuratore ed avvocato*, permettendo a coloro che esercitano questi uffici di essere pubblici professori di discipline *storiche, morali e filologiche*, ha inteso di includere in queste ultime anche le *lettere italiane*. Quella espressione va intesa in lato senso, in modo da riferirla a tutte le discipline che, insieme alle *morali e storiche*, costituiscono le scienze non positive, nè matematiche, le quali sole il legislatore ha vo-

luto interdire ai procuratori ed avvocati di pubblicamente insegnare, non per altro motivo se non perchè non aventi nessuna affinità cogli studi giuridici. In lato senso infatti le discipline filologiche comprendono anche le belle lettere; imperocchè la filologia è in generale studio dei *monumenti letterari*, il quale studio può avere per oggetto il *materiale* di quei monumenti, la lingua, ed è *filologia* in senso stretto, oppure i veri e propri monumenti letterari, ed è letteratura. Sarebbe poi strano, anzi assurdo, che un procuratore od avvocato potesse professare pubblicamente *le scienze giuridiche*, comprese nelle *scienze morali* in senso lato, e non potesse professare pubblicamente le *belle lettere* comprese nelle scienze *filologiche* del pari in senso lato.

Faccia pure l'uso che crede di questa mia dichiarazione.

Salutandola.

C. F. Gabba

* * *

Il prof. Francesco D'Ovidio, ordinario di storia comparata delle letterature neo-latine, incaricato di letteratura dantesca della R. Università di Napoli, vice-presidente la R. Accademia dei Lincei di Roma, senatore del Regno:

Portici 15 ottobre.

Caro Uomo,

Mi vergogno di risponder così tardi, benchè vera colpa a ciò io non abbia.

Che dirle del Suo quesito? Non so dal punto di vista giuridico o amministrativo che cosa si possa obiettare e strologare. Ma che tra le discipline morali e storiche e filologiche trovi il suo posto ogni disciplina letteraria, e quindi, volta a senso didattico, l'insegnamento letterario o storico o filosofico delle scuole medie, non si può mettere in dubbio. Così, nelle Accademie, come quella dei Lincei, i letterati entrano appunto nella classe di scienze morali ecc. Si potrebbe discutere dei letterati in quanto scrivono romanzi o novelle o versi, i quali però, nè nelle Accademie solite (cioè a prescindere dalla Crusca o dall'Accademia francese degl' *immortali*) nè nelle scuole di nessun paese trovano posto *come tali*; ma mi sembra assurdo discutere dei letterati in quanto professino o insegnino dottrine concernenti la letteratura, come grammatica, metrica, stilistica, storia letteraria ecc. Lo spirito della legge mi par che sia questo, che gli avvocati si ammettano solo a tener posti didattici per materie che non siano le scienze matematiche, fisiche e naturali.

Di cuore sono

Suo

F. d' Ovidio

Al prof. Marghieri — che, interpellato, si rivolse, (oh quanto più umile del Consiglio di disciplina dei procuratori di Salerno i quali credettero superfluo perfino il dizionario!) per consiglio e giudizio al Senatore F. d'Ovidio — l'illustre filologo napoletano rispondeva così:

Carissimo,

Ho già risposto anch'io al Cuomo che mi fece la stessa domanda, che secondo me ha tutte le ragioni. In quelle giuridiche veramente non vorrei entrare, ma secondo la terminologia delle Accademie, degli scienziati ecc. ecc. l'insegnamento letterario, *sia pure il più modesto*, rientra nell'ambito delle scienze morali storiche e filologiche, e mi pare assurdo sostenere altro. O che rientra in quello delle scienze fisiche?

Di cuore sono

il tuo aff.mo

F. d'Ovidio

* * *

Il prof. Lando Landucci, deputato al Parlamento, ordinario di diritto romano, libero docente di Storia del diritto romano della R. Università di Padova, professore onorario della R. Università di Urbino:

Roma, li 15 ottobre 1905.

Gent.mo signore,

La dizione complessiva dell'articolo della legge del 1874, cui ella allude, pare strana, ma il suo significato non può essere, se non quello che ella sostiene.

Cordiali saluti dal suo

Dev.mo collega

Lando Landucci

* * *

Il prof. Egidio Gorra, ordinario di storia comparata delle letterature neolatine della R. Università di Pavia:

Pavia, 15 ottobre 1905.

Ill.mo Avvocato,

A me pare che Ella abbia interamente ragione nel credere di dover essere considerato *professore di discipline filologiche*, anche agli effetti della legge del 1874 da Lei citata.

Gradisca gli ossequii

dal suo dev.

Prof. E. Gorra

Il prof. Francesco Fòffano, libero docente di letteratura italiana della R. Università di Pavia, libero docente di letter. italiana della R. Accademia Scientifico-letteraria di Milano:

15 ottobre '905.

Egr. prof.,

anzitutto mi pare che nella sua lettera ci sia un errore; nel capoverso secondo si deve leggere (stando al senso generale del suo scritto) « tranne quello di professore di discipline storiche, morali e *filologiche* », non filosofiche ¹).

Premesso questo, Le dichiaro che per me un insegnante d'italiano è professore di discipline filologiche; e non ho dubbio alcuno in proposito.

Anche ora, nel linguaggio ordinario, gli studenti universitari che si preparano a diventare insegnanti di italiano, latino, storia ecc., si designano senz'altro col nome di studenti di filologia.

Che poi la parola "filologia" possa prendersi anche in senso ristretto (come è di molte altre), è un altro paio di maniche: il senso ristretto non annulla quello più largo di una parola.

Distinti saluti dal suo dev.

Prof. **Franc. Fòffano**
del R. Liceo "Beccaria" e
dell'Accademia Sc. - Letteraria

* * *

Il prof. Salvatore Fragapane, ordinario di filosofia del diritto della R. Università di Bologna:

(Catania) Grammichele 16 ottobre 1905.

Gentilissimo prof.,

Ricevo qui la Sua lettera, con la quale Ella chiede il mio modesto parere intorno a ciò che debba intendersi con la espressione « discipline filologiche ».

Io accetto la classificazione dell' Inama, ch' Ella mi ricorda — meno per ciò che riguarda la *storia della letteratura*.

La *storia della letteratura* è, per me, *storia*: non solo perchè essa è, *soggettivamente*, una narrazione, ma anche perchè si versa su fatti, che sono, *oggettivamente*, di lor natura, *storici*.

Le letterature, come il diritto, il costume, l'economia, l'arte, le religioni, i linguaggi, la tecnologia sono fatti, o meglio *formazioni stori-*

¹ Proprio così: si tratta di mero errore materiale.

che, cioè prodotti evolutivi delle attività umane *sociali*; il cui complessivo processo di sviluppo costituisce appunto ciò che si dice *storia*, con vecchia parola, che oramai dovrebbe a tutti apparire piena di questa sua nuova significazione oggettiva, nota dapprima al Vico.

Ma, checchè sia di ciò, o vogliasi considerare, coi sociologi, la storia della letteratura come disciplina storica, o, cogli umanisti, come disciplina filologica — il suo caso rientrerebbe egualmente nella eccezione sancita dalla legge 1874.

Con ciò credo di aver soddisfatto il suo desiderio. Non mi resta che esprimerle l'augurio, che sia risolta in favor suo e della logica una questione, che non avrebbe mai dovuto sorgere a proposito di un insegnante di LINGUA ITALIANA!

Con ogni ossequio

Suo obbl.mo

S. Fragapane

* * *

Il prof. Pio Raina, ordinario di lingue e letterature neo-latine del R. Istituto di Studi superiori di Firenze, corrispondente della R. Accademia dei Lincei di Roma, accademico della R. Accademia delle Scienze di Torino:

Roma, 17 ottobre 1905.

Preg.mo signor Avvocato,

Un insegnante di lettere italiane in una scuola secondaria è incontestabilmente « professore di discipline filologiche ». Però sotto il rispetto giuridico la condizione delle cose è ben chiara; e credo sicuro altresì che colla lettera della legge vada d'accordo l'intenzione del legislatore.

Se poi nell'ordine pratico fra l'insegnamento e l'esercizio della professione di avvocato si producono incompatibilità, questa è cosa affatto diversa.

Mi creda

Suo dev.

Pio Raina

* * *

Il prof. Vincenzo Miceli, straordinario di Filosofia del diritto, libero docente di diritto costituzionale della R. Università di Palermo, professore onorario della R. Università di Perugia:

Palermo 17 ottobre '05.

Egregio Professore,

Rispondo con ritardo alla Sua lettera, perchè Ella indirizzò a Perugia, mentre io insegno da quasi tre anni nell'Università di Palermo.

Io non mi credo molto competente ¹⁾ nella questione intorno alla quale Ella ha voluto gentilmente interrogarmi, ma, per quello che possa capirne, mi sembra indubitato che Ella abbia ragione e che l'insegnamento dell'italiano entri nella categoria degli insegnamenti contemplati dalla legge del 1874 e vi entri anzi sotto due aspetti: 1.° come insegnamento di una lingua, perchè lo studio delle lingue è parte delle discipline filologiche; 2.° come insegnamento della storia della letteratura, poichè la storia delle letterature fu sempre parte delle discipline storiche.

Le ripeto che sono poco competente, ma francamente mi sembra strano che a tal riguardo possa farsi una questione. Forse dipenderà dalla mia poca competenza.....

Con mille ossequii

Dev.mo
V. Miceli

* * *

Il prof. Fedele Romani, libero docente di letteratura italiana del R. Istituto degli Studi superiori di Firenze:

Firenze, 18 ottobre 1905.

Chiar.mo Professore ed Avvocato,

Secondo me, non c'è dubbio alcuno; anzi, a voler dire tutta la verità, non so capire come il dubbio possa esser nato. L'insegnamento dell'Italiano è certo compreso nell'indicazione « discipline filologiche » degli articoli di cui Ella mi parla.

Voglia gradire i miei più sinceri ossequii.

Fedele Romani

* * *

Il prof. Luigi Alessandro Michelangeli, ordinario di letteratura greca, incaricato di storia comparata delle lingue classiche e neo-latine della R. Università di Messina, libero docente di letteratura greca della R. Università di Bologna:

Roma (via Palermo, 55) 19 ottobre 1905.

Egregio collega,

Pare a me che, se non si voglia con grande arbitrio restringere l'espressione « discipline filologiche » a significare soltanto materie di

¹⁾ È la modestia dei grandi, ignota alla maggioranza del Consiglio di Disciplina dei Procuratori di Salerno!

studi superiori, non si possa porre in dubbio che un insegnante di lingua o letteratura nelle scuole mezzane sia un « professore di discipline filologiche ».

Con osservanza

Suo

L. A. Michelangeli
dell'Università di Messina

* * *

Il prof. Luigi Capuana, preside della facoltà di Filosofia e lettere della
R Università di Catania:

Catania, 19 ottobre 1905.
Via Pacini, 62.

Egregio Professore

La ringrazio della cortesia usatami col chiedere il mio parere intorno a una quistione che la interessa, e la prego di scusarmi se ho tardato a rispondere: quando giunse in Catania la sua lettera, ero assente.

Senza dubbio, l'insegnamento dell'italiano va classificato tra *le discipline filologiche* di cui parla la legge del 1874.

Secondo la legge citatami, io credo che potrà unire alla funzione di professore di italiano nelle scuole medie, l'esercizio degli uffici di procuratore e di avvocato.

Con ogni ossequio

dev.mo

Luigi Capuana

* * *

Il prof. Federico Persico ordinario di diritto amministrativo della R. Università di Napoli:

Cava dei Tirreni 19 ottobre 1905.

Egregio Professore,

A me non par dubbio che l'insegnamento dell'italiano appartenga alla classe delle discipline filologiche, e la legge del 1874 per l'esercizio degli uffizii di procuratore ed avvocato, che dichiara compatibile il professore di materie storiche, morali e filologiche con la professione di avvocato e procuratore, pare a me che non escluda il professore di italiano. Questo insegnamento, sia che si restringa alla lingua, sia che si estenda alla letteratura, non può certo annoverarsi che tra le disci-

pline filologiche. In quale altra, infatti, potrebbe entrare? La filologia è della più larga comprensione, e se la legge non ha fatto distinzione, non credo che nella interpretazione di un diritto che la legge concede, essa possa aver luogo, ed escludere possiamo, chi insegna lingua e grammatica, e ammettere solo chi insegna le origini della lingua, o i linguaggi comparati, o l'alta letteratura italiana etc.

Mille gentili saluti.

Dev.

Federico Persico

* * *

Il prof. Michele Kerbaker, Ordinario di Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine, Incaricato di Sanscrito, Direttore della Scuola di Magistero in lettere della R. Università di Napoli:

Roma, 19 ottobre 1905.

Egregio Professore,

La data di questa lettera Le spiegherà il motivo del mio ritardo a risponderle. Soltanto ieri ho ricevuto da Napoli le sue due lettere. Ora Le rispondo subito che tutte le ragioni stanno in suo favore nella interpretazione del titolo: *discipline filologiche*.

Nella *filologia* sono comprese la *storia letteraria*, la *grammatica*, la *lessicografia*, l'*ermeneutica* la *critica* e l'*estetica*, così del greco e del latino come dell'italiano e di qualunque altra lingua. Tali discipline si raccolgono sotto tale denominazione per distinguerle dalle discipline filosofiche, morali, storiche, fisiche, matematiche ecc. Forse i suoi contraddittori partono dall'idea che la filologia, per quel non so quale suggello erudito e grecizzante impresso nel suo nome, derivato dalla tradizione umanistica, si restringa alla sola letteratura classica, cioè greca e latina. Ma tale idea non corrisponde punto al significato che generalmente e dappertutto si suol dare al nome di filologia. E chiaro che la legge nominando le *discipline filologiche* ha voluto comprendere nella concessione di cui si fa questione anche i *professori di lettere*. Non si saprebbe invero come designare altrimenti i professori di grammatica, di umanità, di retorica, di lettere, insomma, nel Ginnasio inferiore, nel superiore e nel Liceo.

Adoperare ad esempio la leggenda e i professori di materie letterarie nel Ginnasio inferiore — e quelli del superiore — di Latino e Greco oppure d'Italiano sarebbe un impaccio, uno strascico ridicolo.

Le potrei citare molti casi analoghi al suo e risolti nel senso che Ella giustamente crede il retto. Ma basti uno. L'avvocato Faucher che esercita la sua professione nel Foro di S. Maria di Capua è pure professore di Lettere italiane in quel Liceo (governativo). Per concludere

poi con una pedanteria. Le ricorderò che ricorrendo all' *etimo*, il vocabolo *filologo* significa "amante della parola" come *filosofo* "amante della sapienza". E "l'amante della parola" è il cultore lo studioso dell'arte del dire, la quale si estende a tutte le discipline letterarie, ricercando le diverse forme con cui il pensiero si è estrinsecato e si può estrinsecare, o a dirla col gergo de' filosofi che imbottano nebbia per mostrare di dir cose nuove, « i modi onde il verbo interno nell'esterno si converte! » La filologia insomma è la parte formale della letteratura, e i professori di lettere anche delle più umili classi ginnasiali sono filologi.

Stia bene e mi creda

suo devot.mo

M. Kerbaker

* * *

Il prof. Ettore Pais, ordinario di Storia antica, incaricato di antichità greche e romane, libero docente di Storia del diritto romano della R. Università di Napoli, corrispondente della R. Accademia dei Lincei di Roma:

Posilipo 20 ottobre 1905.

Ch. Sig. Prof. Cuomo,

Io non ho alcuna autorità per giudicare sulla retta interpretazione degli articoli 13 e 43 della legge del 1874 sull'esercizio delle professioni di procuratore ed avvocato. Tuttavia mi pare semplicemente ovvio che l'insegnamento delle lettere italiane in un istituto qualsiasi o superiore o medio sia compreso nella categoria delle discipline filologiche. Non comprendo anzi come su tale materia possa sorgere disputa di sorta.

Ma torno a ripetere su ciò io non intendo far altro che esprimere un avviso basato sul buon senso e sulla naturale ermeneutica dell'espressione discipline filologiche che comprendono l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana al pari delle altre classiche, neolatine, germaniche e così di seguito.

Mi abbia con particolare osservanza

dev. suo

E. Pais

* * *

Il cav. prof. Remigio Sabbadini, ordinario di letteratura latina nella R. Accademia Scientifico-letteraria di Milano, e professore onorario della R. Università di Catania:

Milano, 20 ottobre 1905.

Caro Cuomo,

confesso che ignoravo fino a oggi che nell'albo dei procuratori si potessero inscrivere i filologi, anzi avrei creduto che tra procuratori e filologi dovesse esistere una guerra sorda; ma dal

momento che Lei mi cita gli art. 13 e 43 della legge del 1874, io sono lietissimo di poterle dichiarare solennemente che Ella è dottore e professore di discipline filologiche; e aggiungo che un avvocato per essere veramente colto, sarebbe opportuno si fornisse di cognizioni filologiche; e che il filologo de' tempi nostri, specialmente per l'indagine dei documenti amministrativi e giudiziari che escono continuamente dalle tombe egiziane, sente il bisogno di consultare l'avvocato e che più di una volta accade a me di vergognarmi della mia ignoranza di cose avvocatistiche. Siamo dunque in un periodo in cui avvocati e filologi si stringono in amplesso, dovechè per il passato erano più disposti a mordersi o almeno a mostrare di non conoscersi.

Suo sempre con affetto

Remigio Sabbadini

* * *

Il prof. Gaetano Salvemini, straordinario di storia moderna della R. Università di Messina:

Trieste, 20 ottobre 1905.

Gent.mo collega,

La Sua lettera da Messina mi è stata rimbalzata qui. E questo è il motivo, per cui la risposta Le giunge con tanto ritardo.

Mi riesce ormai strano che costà si discute se l'insegnamento dell'Italiano faccia parte delle discipline storiche, morali e filologiche.

Qualunque persona di buon senso Le dirà che è una disciplina filologica. Se non è disciplina filologica quella, non saprei quale potesse dirsi tale.

Bisogna essere proprio avvocati per non vedere la luce del sole!
Con molti cordiali saluti

obbl.mo

G. Salvemini

* * *

Il prof. Paolo Savi Lopez, straordinario di storia comparata delle letterature neo-latine della R. Università di Catania, libero docente di lingue e letterature neo-latine dell'Istituto degli Studi superiori di Firenze:

21 ottobre 1905.

Egregio Professore,

Trovo la Sua lettera tornando da Roma, e rispondo subito.

Se Ella insegna Italiano, è naturalmente un cultore e professore di discipline filologiche; nè comprendo come sia potuto sorgere la questione.

Il concetto moderno di « Filologia », universalmente accettato (senza bisogno di ricorrere alle classificazioni formali come quella che

mi trascrive), è il seguente: — Filologia è la scienza che studia i caratteri e le storie de' popoli quali si rivelano nel linguaggio e nella letteratura. Anzi, più largamente, si può dire che la filologia comprende l'analisi storica e genetica di tutta l'attività spirituale di un popolo. Ma anche tenendosi alla definizione più limitata, Ella ne ha d'avanzo per la sua tesi, che è indiscutibilmente giusta.

Le auguro vittoria e la saluto, ringraziando.

Dev.mo

Paolo Savi Lopez

* * *

Il prof. Italo Pizzi, ordinario di persiano e sanscrito, incaricato di lingue semitiche della R. Università di Torino, accademico della R. Accademia delle scienze di Torino:

Alessandria, 21 ottobre 1905.

Ill.mo signor Avvocato

Le domando mille scuse se assai tardi rispondo alla gentilissima Sua del 14, giuntami soltanto ieri 20 qui ad Alessandria, dove sono occupatissimo per esami di concorso.

L'opinione mia, è che Ella ha perfettamente ragione. Il Professore d'italiano, secondo me, non è altro che un insegnante d'una disciplina filologica.

Non mi resta che di ringraziarLe dell'onore ch' Ella mi ha fatto, e di protestarLe con perfetta stima

il Suo Dev.mo

I. Pizzi

* * *

Il prof. Carlo Calisse, ordinario di Storia del diritto italiano, incaricato di diritto ecclesiastico della R. Università di Pisa:

Pescia 23 ottobre 1905.

Ill.mo Sig. Avvocato,

Ho tardato a risponderle perchè ho voluto riscontrare l'art. 13 della legge 1874, a cui si riferisce la domanda da lei fattami. E parmi che — per quanto non siano felici le espressioni della legge in quel punto — la risposta non possa essere che affermativa, cioè conforme a quella che Ella stessa si è data. Così dico, perchè in questo momento io non ho modo di accertarmi se dal 1874 in poi non sia sopravvenuta qualche nuova disposizione sullo stesso argomento.

In quanto alla interpretazione della parola *filologiche*, non si deve far altro, a mio avviso, che guardare alla composizione ufficiale delle

facoltà filologiche: tutte le discipline che vengono riconosciute proprie di tali facoltà si devono classificare tra le filologiche¹⁾.

Scusi la fretta e il disordine con cui scrivo, perchè sono in campagna e sto disponendomi al ritorno in Pisa.

Con ossequio

Suo dev.

Carlo Calisse

* * *

Il prof. Mariano Pelaez, libero docente di storia comparata delle letterature neo-latine della R. Università di Pisa:

Volterra, 23 ottobre 1905.

Egregio professore,

La prego anzitutto di scusarmi se le rispondo con qualche ritardo a causa delle molteplici occupazioni degli esami, dalle quali non sono ancora del tutto libero.

Non v'è alcun dubbio che la materia ch' Ella insegna, l'italiano, sia da classificarsi fra le discipline filologiche; anzi è la disciplina filologica per eccellenza.

Col massimo ossequio me le dichiaro

Suo dev.mo

Mariano Pelaez

* * *

Il prof. Pietro Cogliolo, ordinario di Dritto Romano, incaricato di Esegisi sulle fonti del diritto, libero docente di diritto civile della R. Università di Genova:

Genova, 23 ottobre 1905.

Gent.mo Prof.,

pensai al caso suo e alla questione che mi ha proposto, ma parmi che la dicitura dell'art. 13 non lasci dubbio sul decidere. L'art. dice che « sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline filologiche »; e il Mancini nella relazione parlamentare disse che un grande giurista deve essere pur filologo; che nell'antico tempo fu sempre parentela tra il diritto e la letteratura; e che molti, come il Poliziano e l'Alciato, furono l'una e l'altra cosa.

Or io sento che queste idee sono più belle che vere, e che se si rifacesse la legge non riuscirebbero più a tradursi in atto; ma la legge va presa così come è; e come fu pensata da chi la fece.

Lei dunque può far l'avvocato, ed io le auguro molti clienti. E sono suo

Cogliolo

¹⁾ Cfr. i riferimenti, innanzi stabiliti, tra le parole della legge 1874 e quelle dei regolamenti universitarij per le Facoltà di Filosofia e Lettere del 1876, 1888 e 1891, già citati.

Il prof. Federico Garlanda, straordinario di Filologia inglese della R. Università di Roma:

Roma, 23 ottobre 1905.

Chiarissimo collega,

Mentre La prego di perdonare l'involontario indugio di questa risposta, mi sento anzitutto in dovere di ringraziarla delle cortesie sue espressioni, come pure della fiducia che Ella mi dimostra.

Quanto a me, non v'è dubbio che la Sua interpretazione degli articoli 13 e 43 della legge del 1874, sull'esercizio delle professioni di procuratore e avvocato, sia giusta ed esatta. Mi sembra impossibile interpretare le parole "discipline filologiche" in modo tale da escluderne l'insegnamento dell'italiano. Un valente avvocato, col quale ebbi a discorrere della cosa, si mostrò pure di questo avviso.

È vero che, se non erro, la legge (della quale non ho in questo momento il testo sotto gli occhi) parla solamente di Licei¹⁾; ma mi parrebbe interpretazione troppo restrittiva il volerne escludere tutte le altre scuole secondarie.

Mi creda, con distinti saluti,

dev. Suo

Federico Garlanda

* * *

Il prof. Domenico Comparetti, senatore del Regno, professore emerito della R. Università di Pisa; professore emerito del R. Istituto di Studi superiori pratici e perfezionamento di Firenze, socio della R. Accademia dei Lincei, accademico nazionale della R. Accademia delle scienze di Torino:

Roma, 24 ottobre 1905.

Car.mo Signore

Certamente Ella ha ragione di ritenere e di sostenere che l'insegnamento della lingua e delle lettere italiane deve esser compreso in quella categoria che l'autore della legge da Lei ricordata ha distinta col titolo di *discipline filologiche*; e se pure per *lettere* s'intendesse *storia letteraria*, questa potrebbe esser compresa fra le *discipline storiche*, per le quali pure la parola di quella legge starebbe a suo favore.

Ed ora che ho risposto al suo quesito esponendole schiettamente la mia opinione non mi rimane che ringraziarla delle cortesie parole che mi rivolse nella sua lettera e farle i miei saluti cordiali.

Suo dev.

D. Comparetti

¹⁾ La legge, come si sa, parla di professori, nelle Università, nei Licei e negli altri istituti pubblici.

Il prof. Carlo Fadda, dottore aggregato della R. Università di Cagliari
Ordinario di Diritto Romano e libero docente di Esercitazioni pratiche
di Diritto privato della R. Università di Napoli, professore onorario
della R. Università di Genova :

26 ottobre '905.

Stimatissimo Professore

Solo oggi, rientrando in Napoli dalla campagna, trovo la Sua pregiata del 15 corr. e mi affretto a rispondere, dolente dell'involontario ritardo.

Sono fermamente convinto dell'interpretazione da Lei data agli art. 13 e 43 della legge del giugno 1874 sull'esercizio delle professioni di procuratore e di avvocato. Le ragioni che Ella adduce mi sembrano inoppugnabili. Sarebbe proprio inconcepibile, che si ritenesse una maggiore attitudine all'esercizio forense nei cultori di discipline filologiche *stricto sensu* che non nei professori di materie letterarie. È vero invece precisamente l'opposto. E la ragione della legge è quella che deve far scomparire ogni dubbio sulla lettera del resto così chiara. Senza contare che le incompatibilità vanno ristrette al puro necessario.

Questo è il mio convincimento.

Gradisca i saluti del

Suo

Carlo Fadda

* * *

Il dott. prof. Francesco Novati, preside della Accademia Scientifico-letteraria
di Milano :

R. ACCADEMIA
SCIENTIFICO-LETTERARIA
MILANO

Milano, 26 ottobre 1905.

Chiarissimo Avvocato,

Voglia scusarmi se, a cagione della mia prolungata assenza da Milano, rispondo con qualche ritardo alla di Lei pregiata lettera.

Se la filologia è, come viene autorevolmente definita, la scienza che studia le lingue come organi della vita intellettuale dei popoli, chi insegna vuoi gli idiomi classici vuoi i moderni, deve esser considerato quale professore di discipline filologiche. Ella che insegna la lingua italiana nelle scuole medie ha dunque perfettamente diritto, a mio giudizio, di ritenersi contemplato nel numero di coloro ai quali la legge del 1874 concede il diritto di accoppiare all'insegnamento professionale anche l'esercizio delle due professioni forensi.

Tale è il mio modestissimo avviso che mi pare corrisponda allo spirito della legge ed ai dettami della ragione.

Mi abbia con stima

dev.mo

F. Novati

Il dott. Benedetto Croce, segretario della Società Napoletana di Storia Patria, direttore della Rivista bimensile « La Critica »:

Preg.mo Avvocato,

Napoli, 28 ottobre 1905.

Tornato qui dopo parecchi mesi di assenza, trovo la sua preg.ma, alla quale rispondo subito.

Nella terminologia scientifica, *filologia* è termine larghissimo che abbraccia ogni maniera di ricerche storiche. Sta in contrapposto di *filosofia*. La filosofia concerne la realtà sotto specie di eterno, la filologia la realtà nelle sue apparizioni storiche. Questo è il senso che si trova attribuito alla parola *filologia* nel Vico, e nel mondo scientifico moderno, specie tedesco (ad es., dal Böckh).

In senso più stretto, *filologia* si riferisce a quelle ricerche storiche che concernono la *letteratura* e la *parola*. Onde, nè nel senso più largo nè nel più stretto, può esser dubbio che la storia della letteratura sia disciplina *filologica*.

Mi abbia con molti saluti

Dev.mo

B. Croce

* * *

Il prof. Giuseppe Fraccaroli, ordinario di letteratura greca della R. Università di Torino:

Egregio Professore,

Torino 30 ottobre 1905.

Non ho proprio colpa del ritardo: Ella ha diretto la lettera all'università, dove avevano ordine di trattenerle le lettere fino al mio ritorno da Roma, dove andai il 13 e ritornai l'altrieri.

A me pare ch' Ella abbia ragione.

Se la legge parla dell'ufficio di professore di discipline filologiche *negli istituti pubblici*, evidentemente non intende limitarle alle sole università, in tal caso avrebbe soltanto detto *negli istituti universitari*; dunque gli istituti secondari vi devono essere compresi: Ella nota poi la distinzione tra discipline filologiche e filologia, e sta bene; ma io credo stia bene nel senso che *non solo* la filologia è compresa nella riserva fatta dalla legge, ma anche le discipline che da essa dipendono, quindi *non solo* la storia, ma anche la statistica ecc.

Soltanto bisognerebbe vedere se in tanti anni dacchè la legge vige non ci sia qualche precedente, qualche interpretazione autentica, qualche sentenza di tribunale o dell'autorità amministrativa¹⁾.

Prima di scriverle ho voluto sentire il parere anche del mio collega ed amico prof. Stampini, il quale è tutto foderato di leggi e di regolamenti, ed anch'egli conviene con me ch' Ella sia nel pieno diritto.

Auguri e cordiali saluti

dal Suo

G. Fraccaroli

¹⁾ E abbiamo trovati i precedenti: dell'avv. prof. Vecchini, iscritto all'albo di Ancona; dell'avv. prof. Faucher, iscritto all'albo di S. Maria di Capua; degli avvocati prof. Antonino Giordano e Vito Totire Lippolis, iscritti all'albo di Napoli; dell'avvocato prof. Capone, iscritto all'albo di Salerno.

E abbiamo trovata l'interpretazione autentica della legge del 1874 nelle parole dei più volte citati regolamenti universitarij del 1876, 1888, 1891.

E abbiamo trovata la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 1895 nella causa Ciani.

Il prof. **Vigilio Inama**, ordinario di letteratura greca della R. Accademia Scientifico-Letteraria di Milano, presidente il R. Istituto Lombardo di scienze e lettere:

Milano, 30 ottobre 1905.

Chiarissimo Professore

Perdonerò se oggi solamente rispondo alla pregiata Sua lettera, che, ritornato ora appena dalla campagna, trovo giacente, chi sa da quanti giorni, sul mio tavolo.

Per me non v'ha dubbio che chi insegna lettere italiane nelle scuole secondarie professa una *disciplina filologica*, una disciplina cioè di *filologia italiana*, come chi v'insegna lettere latine e greche vi professa una *disciplina di filologia classica*. La parola filologia potrà essere presa anche in un significato più ristretto, ma è certo che chi legge e interpreta scrittori classici, poeti o prosatori, a qualsiasi lingua appartengano fa opera da *filologo*.

Ringraziandola delle gentili espressioni che mi scrisse con riconoscenza mi professo

Suo Dev.mo

Vigilio Inama

* * *

Il prof. **Livio Minguzzi**, ordinario di diritto costituzionale, incaricato di filosofia del diritto della R. Università di Pavia, membro del R. Istituto di scienze e lettere di Milano:

Roma 15 novembre 1905.

Egregio Avvocato,

Avendo rinvenuto oggi una sua lettera di alcuni mesi fa, aderisco al di lei desiderio, e anche alla di lei interpretazione degli articoli 13 e 43, che ella richiama senza riferire e che io non vado ora a riscontrare, della legge 1874 su gli uffici di procuratore e avvocato. E ciò non solo in base alla classificazione delle scienze filologiche, di cui ella dice che gli elementi si insegnano anche nelle scuole medie, ma perchè ritengo che gli articoli citati si debbano interpretare secondo lo spirito della legge che non poteva ragionevolmente escludere l'insegnamento della letteratura quando ammetteva la filologia.

Obbl.mo

L. Minguzzi

* * *

Il prof. **Giovanni Setti**, ordinario di letteratura greca della R. Università di Padova:

Novi Ligure, 10 dicembre 1905.

Egregio Professore,

La sua lusinghiera lettera, respinta da Padova, mi raggiunge qui, ove sto fungendo da R. Commissario presso il locale istituto secondario classico.

Ella mi fa troppo onore, scegliendomi arbitro fra tanti filologi, di cui si onora l'Italia. Godo di poterle dire, che non vi ha dubbio, doversi considerare professore di *discipline filologiche* chi professi, al pari di V. S., materie letterarie: quali la grammatica e la letteratura. Il termine filologico è di significato così esteso, che comprende bene tutte le discipline che concernono l'arte della *parola* nelle sue molteplici manifestazioni, non soltanto formali. Mi pare dunque, che incompatibilità non sia nell'esercizio dei due uffici, che Ella mi indica. E chi mai è filologo, se non è chi coltiva e professa lo studio della grammatica, della metrica e della retorica? Anzi codesto è il vero campo della filologia; le scienze storiche e morali se ne discosterebbero alquanto.

Del resto, chi tracciò e determinò le varie attribuzioni delle singole discipline filologiche fu Augusto Boeckh, nella Sua classica opera: *Entwickelunz n. Methodologie* (o *Encyclopädie*) *der Philologie*, che in Germania ebbe parecchie edizioni¹⁾.

Perdoni la fretta; e mi creda con sensi di stima

devot.mo Suo

G. Setti

* * *

Il prof. Guido Mazzoni, componente del Consiglio Superiore della P. I., ordinario di letteratura italiana del R. Istituto di Studi superiori di Firenze, segretario della R. Accademia della Crusca di Firenze:

Trieste, 10 dicembre 1905.

Egregio signor Professore,

Ricevo la Sua lettera mentre sono in viaggio e non ho nessun agio a una risposta, per così dire, documentata ed esauriente.

Ma che la Legge del 1874, dicendo incompatibile ogni pubblico impiego retribuito con le due professioni di procuratore e di avvocato, abbia voluto, con le parole *tranne l'impiego di professore di discipline storiche, morali e filologiche*, ammettere, non già escludere, gl'insegnanti delle scuole secondarie, non mi par dubbio.

Non si vede infatti in che l'insegnare quelle discipline possa distinguersi dall'insegnare letteratura italiana nelle scuole: nel più c'è il meno; e la lingua e le lettere nazionali fan parte necessaria delle discipline storiche, morali, filologiche.

Il suo dev.

Guido Mazzoni

¹⁾ E noi abbiamo, innanzi, con le classificazioni del Wolf, del Bernhardt, del Rilschl, dell'Haase, dell'Inama, ricordata anche quella del Boeckh.

Il prof. Carlo Pascal, straordinario di letteratura latina, incaricato di grammatica greca e latina della R. Università di Catania:

Milano, 11 dicembre 1905.

Egregio signor Prof. Avv. G. Cuomo,

La storia della letteratura, la stilistica, la metrica, la retorica, la grammatica sono discipline *filologiche*. È il nostro pane quotidiano! Ma i procuratori di Salerno non hanno mai veduto una rivista di filologia, classica, moderna o orientale che sia?

Mi creda

Dev.mo

Carlo Pascal

* * *

Il prof. Alessandro Groppali, straordinario e libero docente di filosofia del diritto della R. Università di Modena:

Cremona 14 dicembre 1905.

Egregio Signore Avvocato,

A me pare evidente ed indubbio: 1. che tutte le materie che si insegnano nelle scuole medie dalla cattedra d'italiano rientrino nella ampia designazione di *discipline filologiche*; 2. che non si possa sollevare eccezione di incompatibilità per gli articoli 13 e 43 della Legge 1874 tra le professioni forensi e l'impiego retribuito di discipline filologiche.

Questo, le dico, mi pare ovvio ed incontrastabile e giudicando la questione così come me l'ha posta Lei senza studiarla direttamente.

Mi creda

A. Groppali

* * *

Il prof. Vittorio Rossi, preside della facoltà di filosofia e lettere della R. Università di Pavia:

Pavia, 15 dicembre 1905.

Pregiatissimo Professore,

Anche se non si voglia accettare il larghissimo concetto della filologia che ebbero il Vico e F. A. Wolf, non c'è dubbio che tutte le discipline intese a studiare la lingua e la letteratura d'un popolo vanno rassegnate tra le discipline filologiche.

La grammatica, la stilistica, la metrica, la retorica, la storia letteraria dell'Italiano e altre discipline ad esse affini costituiscono la *filo-*

XXX

logia italiana, come la grammatica ecc. dell'arabo la filologia araba, come la grammatica ecc. del greco la filologia greca, e via dicendo.

Con piena osservanza

dev.mo

Vittorio Rossi

* * *

Il prof. Rodolfo Renier, ordinario di storia comparata, delle letterature neolatine della R. Università di Torino, segretario e accademico della R. Accademia delle scienze di Torino:

GIORNALE STORICO

DELLA

LETTERATURA ITALIANA

Direzione

Torino 16 dicembre 1905.

Egregio Avvocato,

Posso, per buona ventura, risponderle senza alcuna esitazione o dubbio.

Le *discipline filologiche* sono le *discipline letterarie*. Presso alcuni, in Italia, *filologo* vale *glottologo*; ma questo è un grave errore.

La *glottologia* è scienza del linguaggio; la *filologia* è scienza della letteratura e di ogni sua pertinenza storica e tecnica. Ogni dubbio in proposito è irragionevole.

Mi creda suo

dev.mo

Rodolfo Renier

* * *

Il prof. avv. Giuseppe Mantica, deputato al Parlamento, ordinario di lingua italiana e stilistica del R. Istituto superiore di Magistero femminile in Roma:

Roma 19 dicembre 1905.

Egregio Professore,

Fornito anch'io tanto della laurea in giurisprudenza, quanto di quella in lettere e filosofia, ho pensato sempre come Lei.

Propostomi ora da Lei il quesito specifico della pretesa incompatibilità professionale, non ho voluto acchetarmi soltanto alla mia opinione, ma ho voluto interrogare oltre i miei colleghi Prof. Costanzo e Prof. Pirandello, anche deputati, giuristi e letterati, funzionari autorevoli del Ministero della Pubblica Istruzione; e tutti unanimemente consentono con me e con Lei che colui che, fornito della laurea in *lettere* insegna italiano nelle scuole secondarie, insegna appunto *discipline filologiche* e quindi va compreso nella esplicita eccezione alla incompatibi-

lità stabilita dalla legge del 1874 *sull'esercizio degli uffici di procuratore ed avvocato*.

E conosco alcuni professori di materie letterarie nelle scuole normali che esercitano da anni la professione d'avvocato, senza che alcuno abbia mai messo in dubbio la loro facoltà di esercitarla.

S'abbia un saluto dall'amico Prof. Costanzo e dal suo

dev.mo

G. Mantica

* * *

Il prof. Carlo Oreste Zuretti, ordinario di letteratura greca, incaricato di grammatica greca e latina della R. Università di Palermo, libero docente di letteratura greca della R. Università di Torino:

Palermo 19 dicembre 1905.

Preg.mo Professore ed Avvocato

Chi insegna italiano in una qualsiasi delle nostre scuole medie, professa o la grammatica italiana, o la letteratura italiana, o la storia della letteratura italiana: e non c'è dubbio che grammatica, letteratura e storia della letteratura siano parti della filologia e discipline filologiche. Se a *filologia* si volle dare una maggiore ed una minore estensione, anche da coloro che a *filologia* assegnano i confini più ristretti, le tre discipline suddette vengono comprese fra quelle indubbiamente filologiche, anzi essenzialmente filologiche.

I due diversi sistemi, che vennero proposti per determinare il concetto della *filologia*, divergono per altre discipline, includendole od escludendole, ma si accordano nel collocare la grammatica, la letteratura e la storia della letteratura a *base* della *filologia*. Ella è quindi certamente e indubbiamente, a' sensi della legge Mancini, professore di discipline filologiche: nè il legislatore poteva pretendere che taluno sia professore di tutte le dette discipline; basta anche professarne una sola, e Lei invece ne insegna più d'una.

Ella dunque si trova nel caso contemplato dalla legge Mancini; non è professore di filologia, ma di discipline filologiche, e può quindi *pleno iure* esercitare contemporaneamente l'avvocatura o la procura e l'ufficio di insegnante nelle scuole secondarie.

Ecceco brevemente il mio parere sul caso in astratto; a bella posta mi sono astenuto da considerazioni concrete, che sarebbero però estranee al quesito ed al caso giuridico. Ella mi creda il

dev.mo

C. O. Zuretti

Il prof. Giuseppe Finzi, libero docente di letteratura italiana della R. Università di Napoli, preside del R. Liceo « Garibaldi » di Napoli:

Napoli 20 dicembre 1905.

Pregiatissimo Signore Avvocato,

Non può cadere nessun dubbio su ciò che Ella scrive. Basta ricordare che in tutti i concorsi dell'Accademia dei Lincei e di altri simili Istituti le opere letterarie si classificano e si premiano tra le *filologiche*.

Suo dev.mo

G. Finzi

* * *

Il prof. Carlo Salvioni, ordinario di storia comparata delle lingue classiche e neo-latine, incaricato di sanscrito della R. Accademia Scientifico-Letteraria di Milano:

Milano 21 dicembre 1905.

Chiarissimo Signor Professore,

Non esito un momento a rispondere alla gentilissima Sua (che per essere io stato assente ho letto solo oggi) non poter sorgere nessun ragionevole dubbio che tra le *discipline filologiche* non siano da comprendere la lingua e la letteratura italiane e non italiane.

Nella fiducia che questo rigo Le basti, me Le professo

Suo dev.

C. Salvioni

* * *

Il prof. Francesco Schupfer, senatore del Regno, componente del Consiglio Superiore della P. I., ordinario di storia del diritto italiano, incaricato di esegesi sulle fonti del diritto, libero docente del diritto romano della R. Università di Roma, professore onorario della R. Università di Padova, socio della R. Accademia dei Lincei di Roma:

Roma 22 dicembre 1905.

Egregio Professore,

Ella mi chiede se, a sensi della legge del 1874, l'insegnamento dell'Italiano possa essere compreso tra le discipline filologiche; e distinguo. Certo è che, astrattamente parlando, ne forma parte, ma tutto poi dipende dal modo con cui viene impartito. Per essere davvero una

disciplina filologica, bisogna che abbia un carattere scientifico; e credo che quello, che s'impartisce nelle scuole medie, lo abbia. Invece non lo avrebbe quello delle scuole elementari.

Mi creda

Suo dev.

F. Schupfer

* * *

Il prof. Alessandro Olivieri, straordinario di letteratura greca della R. Università di Napoli, straordinario di letteratura greca della R. Università di Catania, libero docente di letteratura greca della R. Università di Bologna :

Napoli 24 dicembre 1905.

Pregiatissimo signor professore

Per discipline filologiche intendiamo la storia letteraria, l'interpretazione e la critica dei testi, lo studio della lingua e della grammatica lo studio della metrica, della ritmica, dell'arte musicale.

Ella insegnando lingua o letteratura italiana nelle scuole medie, insegna discipline filologiche. Onde a mio parere, ha ogni diritto di valersi, per l'esercizio della professione dei benefizi sanciti dal legislatore e di cui Ella mi parla.

Perdoni l'involontario ritardo e mi creda

dev.mo

A. Olivieri

* * *

Il prof. Pier Enea Guarnerio, straordinario di storia comparata delle lingue classiche della R. Università di Pavia, libero docente di storia comparata delle lingue classiche e neo-latine della R. Università di Genova:

Milano, 25 dicembre 1905.

Egregio Professore,

La sua lettera mi giunse a Roma, mentre ero sulle mosse di partire; mi voglia dunque scusare se ho tardato a darle risposta.

Non può cader dubbio; nelle *discipline filologiche* si comprende la lingua e la letteratura italiana; quindi chi professa lingua e letteratura italiana è un insegnante di discipline filologiche, del pari di chi professa p. es. lingua e letteratura latina o greca.

Quanto poi all' applicazione di codesta espressione nella legge da lei citata sull'esercizio delle professioni di procuratore ed avvocato, può darsi che il legislatore volesse riferirsi agli insegnanti di discipline storiche, morali e filologiche nelle Università e Scuole superiori; ma con la dizione *istituti pubblici*, non ha espresso chiaramente il suo pensiero, perchè *istituti pubblici* sono tanto le Università e le Scuole superiori, quanto le scuole medie, licei, istituti tecnici, ginnasi e scuole tecniche. *Ergo*, anche sotto questo rispetto, se nel citato articolo è detto veramente « istituti pubblici » mi pare non si possa non accogliere la sua interpretazione.

Questo il mio pensiero, che di fretta, ma chiaramente, le ho espresso.

Ringraziandola delle sue cortesi parole, mi professo

Suo obbl.mo
P. E. Guarnerio

* * *

Il prof. Cesare De Lollis, ordinario di storia comparata delle letterature neo-latine della R. Università di Roma, ordinario di letteratura francese e spagnuola della R. Università di Genova:

Roma, R. Università 31 dicembre 1905.

Egregio Signore,

Mi par chiaro. Per la filologia, come per ogni cosa di questo mondo, esiste il più e il meno; e professore di discipline filologiche può chiamarsi benissimo chi insegni lettere in un liceo. Quelle delle scuole liceali sarà, per dirla alla buona, filologia d' uno o più gradi inferiore a quella professabile e professata nelle Università. Potrà quindi esser questione di quantità, non di qualità.

Non è un parere giuridico che io intendo formulare, perchè non son giurista. Le dico con tutta semplicità il mio pensiero, senza neppure cercare di vestirlo di forme ch' abbiano approssimativamente aria giuridica.

Suo
Cesare de Lollis

Il prof. Alessandro D'Ancona, senatore del Regno, professore emerito della R. Università di Pisa, socio della R. Accademia dei Lincei di Roma, accademico della Reale Accademia delle Scienze di Torino:

Preg.mo Signore

Le rispondo in un per partire. Non v'ha dubbio per me che sotto la categoria di discipline filologiche si comprenda la lingua e la letteratura italiana — come ogni altra — dalla grammatica all'estetica.

Mi creda in fretta

dev.mo

A. D'Ancona

* * *

Il Prof. Dino Mantovani, libero docente della R. Università di Torino, titolare di lettere italiane del R. Liceo « Massimo D'Azeglio » di Torino:

Egregio Professore,

Credo che Ella abbia pienamente ragione. L'italiano che s'insegna nelle scuole medie è indubbiamente e appunto una disciplina filologica; nè la laurea in lettere abilita ad altro insegnamento che a quello delle discipline filologiche e storiche nelle scuole medie. Non vi è alcuna incompatibilità legale tra codesto insegnamento e la professione d'avvocato e di procuratore. Io possiedo pure la laurea in legge, e, se volessi, nessuno potrebbe impedirmi di esercitare l'avvocatura, mentre tengo cattedra in una scuola secondaria. E ricordo che anni addietro l'avv. Arturo Vecchini, noto a tutta Italia, insegnò lungamente nel R. Liceo di Ancona, senza che alcuno vi trovasse a ridire.

La ringrazio delle espressioni benevole e me Le offro

dev.

Dino Mantovani





UNIV
VOL